Pergamo

Pratica amministr.ve

(Acque pubbliche)

Cartelle Gen. n. 133

Ditta Valoti

30 dicembre 1931

(consegnata copia in bollo e copia libera al cancelliere) — 24 febbraio 1932

6 aprile 1932

4 maggio 1932

Ascensione — 15 giugno 1932

CARTOLERIE F.LLI ZAMPINI - VIA FRATTINA, 43
A. RICCI - PIAZZA S. CLAUDIO ANG. TRITONE

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(Porta Nuova)
TELEFONO N. 14-71

BERGAMO li 22 MARZO 1930
ANNO VIII° E.F.

A SUA ECCELLENZA

L'ON.AVV.CAV.IVANOHE BONOMI

ROMA

Quale Curatore del fallimento della Ditta Valoti G.B. di Boltiere (Bergamo) e per consiglio dell'On.Belotti mi pregio rivolgermi all'E.V. perchè abbia ad accettare l'incarico di assistermi in una pratica di riconoscimento di un diritto d'acqua che la Ditta tiene sul fiume Serio in comune di Ardesio.

Perchè la E.V. si faccia un'idea del buon diritto della Ditta Valoti, mi pregio unire copia del ricorso presentato in proposito dall'ing.Chitò Giuseppe e accludo il tipo della località nel quale sono segnate le varie derivazioni esistenti o richieste.

Ritengo opportuno riassumere brevemente la vertenza.

La Ditta Valoti, esercente maglio, in Ardesio, allo scopo di assicurarsi la forza necessaria alla sua industria acquistò nel 1916 la metà della fucina del Pianello animata dalle acque del Serio in Ardesio, che da alcuni anni era inattiva, perchè il proprietario intendeva trasformarla aumentadone il salto e la forza.

La Ditta Valoti non potè, durante la guerra rimettere in funzione la fucina, ed essendo poi state presentate altre domande di più grandi utilizzazioni dalle quali il diritto del Pianello era assorbito, essa attese che a termini di legge venisse stabilito un compenso, e si procurò altra forza idraulica.

Il decreto di concessione fa obbligo alla Società Alto Serio (sucessa alla Ditta De Angeli & C.) di indenizzare i diritti assorbiti, ma la Società, sostenendo che il diritto del Puanello era perento, non si prestò ad alcuna trattativa.

°/°

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(Porta Nuova)
TELEFONO N. 14-71

BERGAMO 22 MARZO 1930
ANNO VIII° E.F.

SEGUE lettera a S.E.l'Avv.Ivanohe Bonomi

La Ditta Valoti presentò allora regolare domanda di riconoscimento in data 19 Maggio 1922. (1)

Al sopraluogo d'istruttoria la Società si oppose all'accoglimento e dopo inutili tentativi con essa, la Ditta Valoti presentò un memoriale steso dall'Ing.Chitò, che qui si unisce, e nel quale sono contenute le ragioni a sostegno del contestato diritto.

Il Genio Civile ha ora inviata la pratica al Ministero dei Lavori Pubblici, con nota 22 Febbraio u.s.N.543?

Dovendo quindi trattarsi la questione presso quel Ministero, mi rivolgo alla E.V. perchè voglia assistermi presso quel dicastero e sostenere le ragioni della Ditta Valoti.

La prego di indicarmi quali fondi Le debba far avere per le Sue prestazioni, e col massimo ossequio mi dichiaro

devotissimo

allegati N.2./

(1) 19 Dic 1922

Roma, 1° aprile 1930

Egregio ~~Sig.~~ rag. De Ambrosis

Una mia breve assenza da Roma mi ha fatto ritardare la doverosa risposta.

Sono ben lieto di collaborare con Lei nella pratica Valoti ~~di~~ e spero ~~che~~ che le buone ragioni che ~~le~~ Ella mi ha esposte abbiano a trionfare.

In settimana conferirò col direttore generale ~~che~~ competente e le riferirò anche le sue e le mie impressioni.

~~Intanto~~ Le invio i miei ~~più~~ migliori saluti. ~~Ossequi~~

Devot.

Rag. Emilio De Ambrosis Lettria
Via Tiraboschi 8
Bergamo

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(Porta Nuova)

Telefono Automatico 35-89

BERGAMO li 12 Aprile 1930
anno VIII°

A Sua Eccellenza

L'ON. AVV. IVANOHE BONOMI

ROMA

Coeso Umberto I° 84

A pregiata Sua I corr.

La ringrazio del Suo cortese interessamento che spero avrà l'esito desiderato.

Posso assicurarLe che l'On. Belotti, il quale in un primo tempo si è interessato della cosa, non ha mancato di darmi buoni affidamenti di riuscita; aggiungo che anche durante la procedura fallimentare, dati i buoni rapporti di amicizia di cui egli mi onora, mi ha assistito col suo prezioso consiglio unitamente all'On. Avv. Alessandro Tiraboschi legale del fallimento.

Le sarò grato se vorrà darmi ulteriori comunicazioni appena Le sarà possibile, come pure La prego di volermi dire se Le occorrono anticipi.

Grazie e rispettosi saluti.

Dev.mo

ASSR Archivio storico del Senato della Repubblica

Roma, 14 aprile 1930

Egregio sig. De Ambrosis, Catania,

ho conferito coi funzionari del Ministero dei L.L.P.P., che si occupano delle pratiche di riconoscimento, circa la domanda della Ditta Valoti.

Purtroppo non le posso fornire alcuna impressione giacchè, per molto lavoro degli uffici, il funzionario incaricato non è ancora in grado di poter formulare un giudizio e quindi di riferirla.

Per conto mio, esaminato attentamente il memoriale dell'ing. Chiò, credo che

~~il diritto~~ gli argomenti a favore siano molti e di molto peso. Ad ogni modo vedrò, dopo averne discusso con gli uffici amministrativi del Ministero, se non convenga riassumere ~~gli~~ i più sostanziali argomenti in una più breve memoria essenzialmente giuridica, che naturalmente dovrebbe andare, con gli altri atti, al Consiglio Superiore per il definitivo parere.

Con molta stima

devot.

Roma, 11 aprile 1930

Egregio comm. Pippi

Poiché per altre notizie che ho dovuto chiederle, so che Ella si occupa delle questioni relative alle derivazioni del Bergamasco, così mi permetto rivolgermi a Lei per alcuni chiarimenti.

Il 22 febbraio scorso il Genio Civile di Bergamo ha inviato a codesto Ministero la pratica per riconoscimento di utenza della Ditta Valoti in base ad un antico diritto di derivare dal fiume Serio, diritto spettante alla fucina del Pianello in Comune di Ardesio, acquistata per metà dalla predetta Ditta Valoti.

~~Ho esaminata la memoria che~~

La domanda di riconoscimento è corredata da un'ampia memoria dell'ing. Clerici che ha abbondantemente discusso i vari aspetti della questione. Ma parmi che una breve memoria riassuntiva, e relativa ai punti veramente vitali della questione, non sarebbe superflua.

È nelle consuetudini del Ministero di ricevere memorie illustrative in materia di riconoscimento prima che la domanda sia presentata al Consiglio Superiore. Se sì, la ~~domanda~~ memoria

l'istrattiva deve essere stesa su carta semplice o su carta da bollo? deve essere inviata al Servizio Civile locale per la trasmissione, o può essere indirizzata direttamente al Ministero?

Mi perdoni la noia, ma l'insistenza degli interessati per avere lumi circa questa procedura amministrativa mi obbliga a importunarla.

Con i migliori saluti e con i più cordiali auguri di buona pasqua

devot.

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI, 8
(PORTA NUOVA)

RACCOMANDATA

R BERGAMO (Sezioni Riunite) 1291

A Sua Eccellenza

l'ON. AVV. IVANOHE BONOMI

ROMA

Corso Umberto I° N.184

Istituto Nazionale Luce
ASSR

19. 1. 30

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BONIFICA INTEGRALE

Eccellenza,

mi affretto ad informarla che al Ministero LL. PP. è stata già presentata la relazione al Consiglio Superiore sugli abitati rurali al sinistro del Volturno Vasto:

Ho pregato poi il Funzionario che se ne occupa

di sospendere l'invio
affinchè possa essere pres-
tato al Ministero il
pro-memoria da lei an-
nunziato.
Mugs osserva però in
fatto, ma non vuol
accettare una memoria-
in cui si tempera quando
hanno carattere esplicativo
di domande precedenti
risolte in bot-
Comunque, è bene sospen-
dere l'invio

Alla

memoria.

Mi è gradita intanto l'occasione per ringraziarla del buon ricordo che serba di me e per pregarla con i migliori auguri, i miei devoti ossequi.

[illegible]

[illegible]

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(Porta Nuova)

Telefono Automatico 35-89

RACCOMANDATA

BERGAMO li 26 Aprile 1930
anno VIII° E.F.

A S. E.

l' ON. AVV. IVANOE BONOMI

ROMA

Corso Umberto I° N.184

FALL. G.B.VALOTI - BOLTIERE

La ringrazio delle Sue cortesi comunicazioni e della Sua premura.

Sarà opportuno, come Ella gentilmente mi scrive, predisporre una breve memoria, la quale potrà affrettare la definizione della pendenza.

L'On. Belotti, che si è interessato prima del fallimento della faccenda, ha sempre avute buone speranze di riuscita; avvenuto il fallimento mi ha ancora prodigato del suo autorevole consiglio sino ad approffittare della di Lei ben nota cortesia, perchè voglia assistermi ed aiutarmi ad uscire fuori da questo ginepraio secondo giustizia.

Le accludo L.1000.- a mezzo assegno Credito Italiano N.893517 e resto a sua disposizione qualora le occorrano altri fondi, riservandomi s'intende, a cosa finita, di liquidare la sua nota spese e competenze.

Se vorrà favorirmi ulteriori notizie, appena Le sarà possibile, Le sarò assai grato.

Intanto voglia gradire coi miei più sentiti ringraziamenti, i sensi della mia più alta devozione.

Bonomi

I allegato/

A S. E. l'on. Franco Bonomi

Corso Umberto I n 184

Città

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BONIFICA INTEGRALE

ASSR

Roma, 4 maggio 1930

Ill.mo sig. rag. De Ambrosis,

Assente per qualche giorno da Roma le dò atto di avere ricevuto l'assegno del Credito Italiano N. 893517 per lire mille per fondo spese e acconto nella vertenza della Ditta Valoti per riconoscimento dell'utenza del Pianello.

La ~~[illegible]~~ breve memoria verrà da me presentata ~~[illegible]~~ in questi giorni; dopo di che l'incarto, ~~[illegible]~~ con una relazione (che confido favorevole) degli uffici amministrativi del Ministero dei L.L. P.P., passerà

al tribunale superiore per il
prescritto parere.

Con ringraziamenti e saluti
mi creda

devot.

Roma, 15 maggio 1930

Egregio rag. De Ambrosis

Ieri sono tornato al Ministero dei Lavori Pubblici per seguire da vicino la ~~pratica~~ ~~per~~ domanda di riconoscimento della Ditta Valoti.

~~Lo affari~~ La Direzione Generale ha ben valutati ed ha esatta ~~tenuto conto~~ ~~ed~~ ~~inferiti~~ gli argomenti contenuti nella memoria dell'ing. Giuseppe Valoti e nella memoria che io ho presentato per richiamare in materia la grave ~~del~~ Ministero e' la giurisprudenza del Tribunale delle Acque. ~~La~~ In complesso la relazione del Ministero è favorevole all'accoglimento della domanda.

~~Ch~~. Ieri la relazione era in copia e spero che ~~oggi~~ nella presente settimana possa, debitamente firmata dal Direttore Generale, passare al Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici, il quale nominerà subito il relatore perchè ne riferisca ~~alla~~ alla prossima riunione.

Spero di conoscere il nome del relatore e procurerò di parlargli per illustrargli la questione. Dopo di che spero che il parere del Consiglio (al quale si conformerà il Ministro) riesca favorevole.

~~Mentre~~ Le Non le nascondo che dubito assai di poter avere il parere del Consiglio ~~alla~~ nella ~~prima~~ adunanza di fine maggio, ma certamente nelle due adunanze di giugno si potrà avere una decisione.

Con i migliori saluti

devot.

Roma, 15 Maggio 1930

Egregio Rag. De= Ambrosis,

Ieri sono tornato al Ministero dei Lavori Pubblici per seguire da vicino la domanda di riconoscimento della Ditta Vamoti.

La Direzione Generale ha ben valutati ed ha esattamente riferiti gli argomenti contenuti nella memoria dell'Ing. Giuseppe Città e nella memoria che io ho presentato per richiamare in materia la prassi del Ministero é la giurisprudenza del Tribunale delle Acque. In complesso la relazione del Ministero é favorevole all'accoglimento della domanda. Ieri la relazione era in copia e spero che nella presente settimana possa, debitamente firmata dal Direttore Generale, passare al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il quale nominerà subito il relatore, perché ne riferisca alla prossima riunione.

Vedrò di conoscere il nome del relatore e procurerò di parlargli per illustrargli la questione. Dopo di che spero che il parere del Consiglio (al quale si conformerà il Ministero) riesca favorevole.

Non Le nascondo che dubito assai si possa avere il parere del Consiglio nella adunanza di fine Maggio, ma certamente nelle due adunanze di Giugno si potrà avere una decisione.

Con i migliori saluti

Dev.mo

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(Porta Nuova)

Telefono Automatico 35-89

BERGAMO li 16/6/1930 VIII° E.F.

EGR. SIG

ON. AVV. IVANOE BONOMI

ROMA
Corso Umberto I°

Quest'oggi ho avuto la riunione della Delegazione di Vigilanza del fallimento Valoti, che ho informata della pratica pendente presso il Ministero dei Lavori Pubbliciper il diritto di riconoscimento del Pizzinello .

I Sgg. della Delegazione di Vigilanza, ai quali ho dato visione della Preg/ sua 13/5/u. s., sono desiderosi di sapere se la pratica ha avuto in questi ultimi tempi ulteriori sviluppi, mi permetto disturbarla perchè voglia darmi qualche notizia in proposito.

Nello stesso tempo Le sarò grato se vorra' farmi conoscere se devo farle tenere altro anticipo per le evntuali spese che avrà incontrato o che dovrà incontrare per la continuazione della pratica .

Col massimo ossequio mi creda devo/mo

Stracce

Roma, 19 giugno 1917

Spett.le Emilio De Ambrosis Istria,

Rispondo alla gradita sua del 16 corr. dolente di non poterle ancora dare notizie definitive circa la domanda di riconoscimento della Ditta Valoti.

La domanda, con una relazione ragionata di ~~parere~~ che ho ritenere favorevole, dell'ufficio amministrativo è stata inviata il 20 di maggio al Consiglio Superiore dei L. L. P. P., sezione seconda.

Ho avuto modo di ~~interessare~~ illuminare alcuni membri dell'alto consesso circa la fondatezza della domanda, e so che nella discussione, avvenuta alla fine del mese scorso, le ragioni

delle domande vennero validamente esposte e sostenute. Ma l'esito della discussione, che è stata assai movimentata, non mi è stato riferito. Lo che il parere è stato già ~~reso~~ ~~completo~~ steso, e che è ora agli uffici amministrativi per il provvedimento ministeriale, ma mi è impossibile conoscerne il tenore.

Sul risultato dei pareri prescritti dalla legge si fa un grande mistero essendo espressamente vietato di darne notizia agli interessati prima del provvedimento del ministero. Purtroppo il direttore generale del quale, in via riservata, avrei potuto conoscere l'esito, è fuori di sponda e non tornerà che alla fine del mese, ~~ma~~ quando spero che l'esito possa essere già comunicato ufficialmente agli interessati.

Con i migliori saluti

Roma, 29 luglio 1930

Egregio rag. Emilio De Ambrosis Istria,

Rispondo alla sua del 25 corr. e le do la buona notizia che la domanda di riconoscimento è stata accolta.

Il Ministro dei Lavori Pubblici prima di partire per i luoghi del terremoto, ha firmato il decreto che respinge le note opposizioni, accoglie la domanda di riconoscimento della Ditta Valoti e Le riconosce il diritto ad un salto di 10 metri pari a circa £ 3 M.P.

Il decreto è ora alla Corte dei Conti.

per la registrazione, e non può tardare molto ad essere registrato. Poichè la stagione non è molto propizia al sollecito lavoro burocratico, ho già provveduto a segnalare il decreto a persona amica della Corte perchè sollecitò la pratica e vigilò la pronta restituzione del Decreto registrato all'Ministero dei Lavori Pubblici che, a mezzo del Genio Civile, lo farà pervenire agli interessati.

Le confesso ora che conoscevo il voto favorevole del Consiglio Superiore ma per evitare che qualche possibile indiscrezione mettesse il campo

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(Porta Nuova)

Telefono Automatico 39-89

Bergamo li 25 Luglio 1930/VIII°

A . S . E .

L'On/le Avv. IVANOE BONOMI

R O M A (Corso Umberto I° N°184)

In riferimento al contenuto di pregiata Sua 19 giugno u.s. mi permetto pregarLa di voler cortesemente fornirmi notizie circa la domanda di riconoscimento della Ditta Valoti.
Sono forzato a nuovamente disturbarLa, essendo continuamente pressato dalla Delegazione di vigilanza che mi richiede di notizie circa la pratica in corso e non posso rispondere evasivamente.
Le sarò grato di una Sua gentile risposta e, ringraziandoLa, con la massima stima La riverisco.

Gracce

RAG. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI, 8
(PORTA NUOVA)

Telefono Automatico 35-89
TELEFONO N. 14-71

A.S.E.

L'On/le CAV.AVV. IVANOE BONOMI

Corso Umberto I° N°184 ROMA

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(Porta Nuova)

Telefono Automatico 35-89

Bergamo li 2 Agosto 1930/VIII°

A.S.E.

L'Onorevole AVV. IVANOE BONOMI

R O M A (Corso Umberto I° N°184

A pregiata Sua 28 corr.

La buona notizia che ci ha comunicato ci ha fatto veramente piacere e Le siamo molto grati del Suo cortese interessamento per il felice esito della causa.

Abbiamo tardato di qualche giorno ad inviarLe il ns.più sentito ringraziamento perchè abbiamo prima voluto ricevere disposizioni dal ns.Sig.Rag.DE Ambrosis che si trova per cura fuori sede.

Il Ragioniere ci ha incaricato di inviarLe l'unito assegno di L.I.200.-- in conto Sue prestazioni.

Le saremo grati se vorrà darci ulteriori informazioni e,con sentite grazie cogliamo l'occasione per presentarLe i sensi della ns.più alta devozione.

IL CURATORE DEL FALLIMENTO
Officine Metallurgiche G. B. Valoti

Vigamfesano

Avv. IVANOE BONOMI
CORSO UMBERTO I, 184 (PAL. MARIGNOLI)
ROMA
TELEFONO 60-520

Roma, 5 settembre 1930

Egregio rag. Ambrosio Setzia,

Posso assicurarla che il decreto di riconoscimento a favore della Ditta Galoti è stato registrato alla Corte dei Conti il 27 agosto, e rimesso, la sera stessa, al Ministero dei L.L.P.P. che ne curerà l'inoltro agli interessati.

Con i migliori saluti

dev.t.

Ivanoe Bonomi

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(Porta Nuova)

Telefono Automatico 35-89

BERGAMO li 24/9/1930/VIII°

A SUA ECC/ ONOR/

AVV. IVANOE BONOMI

R O M A
Corso Umberto I

Ho ricevuto a suo tempo la reg/ Sua 5/Corr/ colla quale mi comunicava l'avvenuta registrazione del Decreto di riconoscimento alla Corte de' Conti.

Ho aspettato a ringraziarLa, perchè desideravo conoscere la motivazione del Decreto, che però non mi è ancora stata notificata.

Mi riservo di comunicarLe l'ulteriore sviluppo della pratica e confido ancora nella di Lei preziosa collaborazione, la quale, per mandato avuto dal Signor Giudice Delegato e dalla Delegazione dei Creditori, dovrà essere riconosciuta, a cosa finita, come essa merita.

Mi permetterò farLe conoscere quanto prima le intenzioni della Soc. Al. De Angeli che spero rispondenti agli interessi dell'Amministrazione fallimentare, specialmente dopo l'avvenuto riconoscimento alla Ditta Valoti. Anche S. Ecc/ Belotti, che tanto ha già fatto per me e coi suoi autorevoli consigli e colla sua autorevole persona, mi ha promesso, in considerazione della benevolenza che mi dimostra, di aiutarmi anche in seguito, sia nelle trattative amichevoli come in quelle legali se si dovrà andare alla Magistratura delle Acque; ecco perchè forse dovremo ancora disturbare l'Ecc/ Vs/.

Intanto La ringrazio del suo cortese interessamento e voglia gradire i miei rispettosi saluti.

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO

Caro Sabatini,

Perdonii se profitto troppo della sua cortesia.

Non ricordo se l'ho già interessata alla sollecita registrazione d'un decreto. Se l'ho fatto, mi permetto di insistere con questa mia.

ASSR

Scritto l'11 agosto al comm. Saltarini per sollecitare la registrazione del Decreto

Egregio Curatore del
Fallimento Valoti,

Le dò atto d'aver ricevuto un assegno del Credito Italiano per £ 1.200, in conto delle mie prestazioni.

Il decreto di riconoscimento credo sia ancora alla Corte dei Conti. Non ho potuto seguirlo perchè sono rimasto assente da Roma dal primo di agosto, ma oggi stesso tornerò a sollecitarne la registrazione.

Con molti ossequi devot.

Leg. Uom. Corte Cass.
sent. 28 febb. 1930 - Monaci - Botta.

„È vero che la legge del 1884 pose come elemento necessario per l'acquisto del diritto l'esercizio dell'usucapione nel trentennio anteriore, e quindi escluse l'efficacia di un possesso che non si fosse protratto fino a quel termine.

Ma da ciò non è lecito argomentare che le leggi successive abbiano, a loro volta, inteso togliere efficacia ad un uso non più in atto alla data in cui il riconoscimento dell'usucapione venga chiesto. Le disposizioni di dette leggi sono chiare in senso contrario. „

1°- L'officina del Pianello aveva titolo per far riconoscere la sua integrità?
1°- per titolo legittimo - Sì.
2°- per uso ininterrotto in tutto il trentennio 1854-84.

Ma si dice: l'officina fu, negli ultimi tempi, inoffiziosa - Da quando?
1912-1908-1906.
Prendiamo la data più lontana - 1906
- Per dieci anni fino al 1916 essa è stata governata dalla legge 1884 (mutuata)
- poi dal novembre 1916 dalla legge nuova.
Che doveva fare in base alla legge nuova?
Chiedere il riconoscimento.
in data 19 maggio 1922 Lo ha fatto.

Poteva il Ministero negarlo?
Giudicato recente 28 febb. 1930 - (Se anche al momento della domanda di riconoscimento la intenza è inefficiente, si ha diritto al riconoscimento)

Diffida? Ma come?
Canone?

Ammin. delle Poste e dei Teleg.
Corrispondenze Raccomandate
Modello A. 1

Roma
(Corrispondenze)

Assegno L. ..... **N. 2399**

Mittente .....

Destinatario .....

Destinazione .....

Tassa L. ..... *Espresso L.* ..... *Firma* .....

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Comparsa conclusionale

per il fallimento del sig. G. B. Valoti rappresentato dal curatore rag. Emilio de Ambrosis Setria e patrocinato dagli avv. Alessandro Cirelloschi e Ivanoe Bonomi, nello studio dei quali ultimo è domiciliato;

contro la Società per gli Impianti Idroelettrici del l'Alto Serio rappresentata dal Grand Uff. Giuseppe Frua.

Fatto

Sul fiume Serio, e precisamente nel Comune di Ardesio (Bergamo) esisteva da secoli ~~[illegible]~~ ~~intanto~~ un antico diritto a derivare la quantità d'acqua necessaria per azionare un maglio adibito alla lavorazione del ferro, e ~~posto~~ installato nella così detta Fucina del Pianello.

Tale diritto trovava la sua base

giuridica nell'atto di transazione 31 ottobre 1179 tra il Vescovo di Bergamo e i Consoli di Ardesio. Ora è bene avvertire che il Vescovo aveva giurisdizione feudale su Ardesio e su altri Comuni della Valle Seriana, onde la sua concessione era pienamente legittima, provenendo da un potere che (come ha più volte riconosciuto cotesto Ecc.mo Tribunale) secondo l'ordinamento legislativo del tempo ne aveva piena facoltà.

La Ducina del Pianello continuò indisturbata a utilizzare, a scopo di forza motrice, la derivazione dal Serio, e l'utilizzò certamente per tutto il trentennio 1854 - 1884, ~~fuorchè questo~~ ~~che non è contestato~~ ~~stato mai, nè oggi contestato~~

Sopraggiunta la nuova legge sulle acque pubbliche che prescrive

l'obbligo di far riconoscere il diritto all'uso dell'acqua, la Fucina del Pianello, e per essa uno dei suoi proprietario, il sig. G.B. Valoti, fece, nei termini di legge, e precisamente il 19 maggio 1922, istanza per riconoscimento di utenza.

Intanto la Società Impianti Idroelettrici Alto Serio chiedeva ed otteneva, con decreto 12 novembre 1922, una più ampia ~~concessione~~ ~~da~~ ~~la quale assorbiva~~ derivazione dal Serio, derivazione che veniva così ad assorbire e quindi a rendere incompatibile quella minore del Pianello, per la quale era in corso la procedura di riconoscimento.

Da ciò un contrasto di interessi fra la Società Impianti Idroelettrici e gli

antichi utenti del Fiandello, la prima per opporsi al riconoscimento del loro diritto a derivare; i secondi per far riconoscere il loro diritto e con ciò chiedere i particolari compensi di cui all'art. 34 della legge sulle acque pubbliche.

Questo contrasto — che costituisce ancora la sostanza della presente lite — si è svolto lungamente in sede amministrativa finché il Ministero dei Lavori Pubblici, con suo decreto 5 luglio 1930 Anno VIII ha riconosciuto ai sigg. G. B. Valoti, Luigi Cernuschi, Pietro Fogaccia e Giacomo Marinetti il diritto a derivare dal fiume e ciò la potenza nominale di HP. 73.33.

Il predetto decreto del Ministro dei Lavori Pubblici (~~la cui impugnativa è l'oggetto della presente causa~~) venne regolarmente notificato, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Bergamo il giorno 16 ottobre 1930 al ~~rag.~~ rag. De Ambrosis Istria curatore del fallimento Valoti, ~~ed~~ unico fra i comproprietari della suddetta Fucina del Pianello che avesse inoltrata e sostenuta la domanda di riconoscimento di utenza.

[E qui cade in acconcio rilevare che le doglianze, che si contengono nel ricorso della Società ricorrente, per non avere essa diretta avuta notificazione del decreto ministeriale, non hanno fondamento. ~~Anzitutto~~ Anzitutto, ~~E art. 12~~ ~~Dal regolamento 14 agosto 1920~~

è infondata la pretesa che il decreto di riconoscimento dovesse essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Lui si equivoca fra decreto di concessione (che per le grandi derivazioni deve essere un Decreto Reale, non un Decreto Ministeriale) e ~~questo~~ decreto di riconoscimento, che è sempre un semplice decreto ministeriale ~~[illegible]~~ nel quale la legge non ~~[illegible]~~ prescrive affatto ~~[illegible]~~ l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, ~~né l'inserzione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia~~. L'art. 5 del regolamento 14 agosto 1920 che dice alla a

~~disposizione~~ la domanda di riconoscimento, dispone soltanto che del decreto di riconoscimento si dia, a mezzo di ufficiale giudiziario, notifica all'interessato, cioè a colui o a coloro che hanno prodotta la domanda. Nel nostro caso la domanda di riconoscimento era stata fatta dal Valoti, e a lui, e non già agli altri comproprietari, e non già agli opponenti, doveva si notificare il decreto di riconoscimento.

Contro tale decreto ~~che ha deciso di~~ ~~[illegible]~~ ha ricorso, con atto notificato il 28 settembre 1931, la Società per gli Impianti Idroelettrici dell'Alto Serio, ~~[illegible]~~ ~~la presente controversia~~ chiedendone l'annullamento.

Diritto

Pretesa carenza del titolo

~~Eg~~ Nel ricorso della Società Impianti Idroelettrici ~~si~~ si pretende qualificare di "speculazione che la legge vieta" l'azione del Patoti e degli altri comproprietari del Pianello per far riconoscere la loro utenza. La accusa è assurda. La legge sulle acque pubbliche mira a rendere possibile, a chi ~~e~~ costruisce un grande impianto che utilizzi nel modo migliore l'acqua ~~di un fiume~~, di assorbire le minori utenze preesistenti; ma poichè la legge non poteva essere una legge di spogliazione essa ha fatto obbligo al nuovo concessionario di ~~in~~ compensare o indennizzare le minori utenze che restano assorbite. Così nel decreto di concessione alla Società Impianti Idroelettrici si ~~legge come~~ è introdotta – come sempre – ~~la~~ la riserva che ogni minore utenza assorbita « se legittimamente costituita

troverà tutela nel disposto dell'art. 34 del R. Decreto 9 ottobre 1919.»

Si tratta dunque (al di fuori di ogni parola grossa) di decidere se la nuova utenza dei Valoti e di altri è legittimamente costituita; e bene essi hanno fatto ~~i comproprietari del Rivanello di~~ chiedendo in conformità alla legge il riconoscimento del loro diritto a derivare, come bene fanno oggi a difendere il loro titolo dalle pretese eccezioni avversarie.

Le quali pretese ed eccezioni vertono ~~sostanz~~ sostanzialmente su due punti: ~~[illegible]~~ a) carenza di titolo ~~[illegible] derivato per tutto il trentennio 1854-1884~~;

b) decadenza per inoffiziosità della derivazione.

I°. ~~Il~~ La prima eccezione è ~~[illegible]~~ ~~sostanz~~ presentata in modo assai sfuggitivo nel ricorso ~~[illegible]~~ della Società. Nè poteva essere diversamente.

~~La~~ Il sig. Valoti ~~[illegible]~~ ha presentato

in ampia documentazione, in sede amministrativa, per dimostrare non solo (e su ciò sembra non vi sia opposizione alcuna) il diritto secolare risalente al 1174 dell'Abbazia del Tiranello a derivare dal fiume Serio; ~~non solo~~ ma anche ~~la cont~~ prove e documenti ~~incontestabili~~ ~~che dal 1854~~ per dimostrare che dal 1854 al 1884 e molto oltre, fino cioè al 1908, la derivazione è rimasta in piena efficenza. Contro una tale documentazione, ~~la società~~ diligentemente controllata dal Ministero dei Lavori Pubblici, nulla ha opposto ed oppone la Società ricorrente, ove è a ritenersi che la documentazione sia esauriente e ~~prova~~ completa.

Ma ~~di~~ secondo ~~verte~~ la ricorrente tutto ciò è in contrasto con quello che potrebbe apparire

dall'esame dei manufatti, esame che venne fatto nel 1924. Si legge nel ricorso: « Se il verbale di sopraluogo ~~si~~ non fosse redatto in modo tanto schematico, ma si fossero esaminati più attentamente i residui dell'officina e del canale, dovrebbe risultare che la data di costruzione di quanto sopra è di molto più recente del 1854. »

[La forma ~~dubitativa~~ condizionale ~~del pensiero~~ usata ~~se~~ toglie ogni efficacia all'argomento: infatti ~~si tratta non~~ si vuol far dire al verbale ciò che esso non dice. Ma se anche dicesse chiaramente che si sono trovati materiali di età posteriore al 1854, nulla si sarebbe ancora provato contro la documentazione probatoria, essendo di tutta evidenza che in settanta anni (dal 1854 al 1924, ~~epoca del~~ data del sopraluogo) si sarebbero moltiplici nel canale e nella officina ~~hanno~~ hanno introdotti materiali più ~~avranno probabili~~

recenti nell'antica costruzione. Il tentativo di inferirmare i titoli per i quali il Valoti ed altri hanno ottenuto il riversamento della loro secolare derivazione, è dunque del tutto inefficace.

II. L'argomento principe del ricorso avversario è l'inoffiziosità recente della derivazione.

Da quando comincia questa inoffiziosità? La Società ricorrente, in una sua lettera del 28 agosto 1925 diretta all'Ingegnere Capo del Genio Civile di Bergamo, asserisce che già nel 1912 la Fucina del Pianello era sprovvista di diga, canale e officina dei motori. La Ditta Valoti, con documenti inoppugnabili, ha dimostrato che nel 1908 la Fucina del Pianello ha cessato di funzionare. La Società ricorrente ha più tardi sostenuto,

ed ora sostiene, che l'insufficiosità si è verificata nel 1906.

~~Ma~~ Questa data, come si vedrà in seguito, non ha importanza. Potremo pel nostro assunto adottare, senza inconvenienti, quella più arretrata e cioè quella che indica, senza però provarla, la società avversaria, la data del 1906.

Dal 1906 fino alla promulgazione della nuova legge ~~[illegible]~~ sulle acque pubbliche, che si ~~concede qui trascrivono~~ concretano nel ~~il~~ R. Decreto 20 novembre 1916, ~~che impone la riforma delle leggi sulle acque pubbliche~~ sono trascorsi ~~tre~~ dieci anni. La derivazione insufficiosa del Pragello ~~del [illegible]~~ è rimasta ~~sotto~~ in questi dieci anni sotto il regime della legge ~~18~~ 10 agosto 1884 N. 2644. Potevasi per quella legge farla decadere? Assolutamente no, giacchè ~~la~~ per l'art. 5 di

quella legge occorrerà un trentennio di non uso per negare il rinnovamento della concessione.

Dal 1916 in avanti la derivazione inoffiziosa del Fanello cade sotto le disposizioni della nuova legge. Quale è la nuova norma cui deve obbedire la antica derivazione? Anzitutto far riconoscere l'utenza. Prima di questo riconoscimento i proprietari del Fanello, sig. Valoti e compagni, non sono ancora giuridicamente degli utenti. Hanno un diritto da far valere, ma non sono ancora in possesso di quel diritto. Perciò essi debbono, entro il termine di legge, chiedere che la loro utenza sia riconosciuta.

Riconosciuta l'utenza, diventati degli

~~proprietari della derivazione degli~~ utenti, ~~non sundovanità alla legge~~, essi sono sottoposti alle direzioni della legge, ~~[illegible]~~ e quindi anche all'eventualità della decadenza. L'art. ~~[illegible]~~ 41 della legge sulle acque parla di utenti e non già di aspiranti utenti. ~~E l'art. della stessa legge~~

Solo gli utenti possono essere dichiarati decaduti, non già coloro che non essendo ancora utenti per uno dei tre modi dichiarati dalla legge, non possono decadere da ciò che non hanno ancora ottenuto.

La retta interpretazione della legge — quale del resto è stata chiarita da recenti giudicati di cotesto Tribunale e della ~~della~~ Suprema Corte di Cassazione — è questa: Chi ha utilizzato acqua pubblica per

tutto il trentennio 1854-1884 ha diritto di chiedere che l'utenza gli sia riconosciuta, anche se al momento ~~del riconoscimento dell'utenza~~ della domanda l'utenza non sia più efficente. Soltanto dopo il riconoscimento dell'utenza hanno pieno effetto le norme della ~~legge~~ nuova legge, che all'art. 41 commina la decadenza dopo un triennio di inefficenza e previa diffida.

Nel nostro caso soltanto dopo il decreto ministeriale 5 luglio 1930, che riconosceva nei sig. Paloti e compagni la qualità di utenti, ~~potrebbero~~ si può parlare di procedure di decadenza. Ma la decadenza per inoffiziosità — come diremo fra poco — non può più pronunciarsi giacchè per il decreto di concessione alla Società Impianti Alto Serio del 1922 la derivazione testè riconosciuta è

stata da tempo assorbita nella ~~concessione~~ utilizzazione più ampia concessa alla Società ricorrente.

Pretesa mancata diffida

Il ricorso avversario pretende che si sia violata la legge non diffidando – a termini dell'art. 41 ~~della legge~~ del Decreto 9 ottobre 1919 – i sigg. Valoti e compagni a ripristinare sotto pena di decadenza la derivazione, nel momento stesso o subito dopo che essa ~~venne~~ veniva loro riconosciuta.

L'assurdità di tale pretesa è ~~così~~ evidente ~~che basterà~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~.

Se l'Amministrazione dei L. L. P. P. avesse accolto subito la domanda di riconoscimento presentata dal Valoti il 19 maggio 1922, poteva il Ministero sotto pena di decadenza se non diffidarlo a rendere operosa la sua derivazione (giacchè per la decadenza occorre un triennio di inattività)

almeno sollecitarlo a far uso dell'acqua ~~sua ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ riconoscintagli. Ma con decreto di qualche mese dopo, e precisamente del 12 novembre 1922, le acque del Serio e anche quelle della utenza del Pianello erano concesse alla De Angeli Frua e poi all'attuale Società ricorrente. Non poteva più dunque il Valoti ripristinare la sua utenza senza trasgredire il decreto che concedeva ad altri la sua acqua. Pretendere ~~che ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ che ~~[illegible]~~ il Ministero gli intimi di ~~[illegible]~~ far propria l'acqua che il Ministero stesso ha già concesso alla Società ricorrente, ~~[illegible]~~ gli intimi cioè un atto di ribellione al suo decreto è cosa così assurda che non merita ulteriore confutazione.

La legge ha già regolato il caso. L'art. 3,

della legge sulle acque pubbliche — articolo espressamente richiamato nel decreto di concessione di cui usufruisce la Società ricorrente — prescrive che ove la maggiore utilizzazione assorba le minori, queste dovranno essere indennizzate oppure compensate con corrispondente energia. È questa la soluzione che la Valotti ha chiesto e ancora chiede.

Pretesa decadenza per non pagamento di canoni

La Società ricorrente, che vorrebbe veder decaduta l'intenza del Pianello, ne ~~sollecita la dec~~ chiede la decadenza ~~del~~ anche in base alla lettera d dell'art. 41 della legge sulle acque: mancato pagamento di tre annualità del canone.

Basti qui ricordare che con lettera 10 ottobre 1930 ~~la~~ il curatore del fallimento

Valoti scriveva al Ministero dei L. L. P. P. avvertendo che la propria derivazione era stata assorbita dalla Società Impianti Alto Serio la quale paga il canone per tutta la forza sviluppata dall'acqua del Serio e quindi anche per quella riconosciuta alla ~~ef~~ Fucina del Pianello. Se ~~la~~ ~~Valoti~~ ~~il~~ ~~Valoti~~ la Ditta Valoti pagasse un canone per l'acqua che non può derivare, l'Erario percirrebbe due volte lo stesso canone. Tali ragioni ~~sono state di un assoluta giuste che~~ sono del resto corroborate dalla chiara disposizione dell'art. 34 della legge che prescrive che qualora l'utente minore abbia a ricevere acqua o energia dall'utente maggiore che lo ha assorbito, esso deve pagare a lui e non allo Stato e ai Comuni il canone prescritto.

Solo, dunque, nel caso che la Società ricorrente dovesse convenire di dare alla Fucina del Pianello, non già l'indennizzo di esproprio, ma acqua o energia corrispondente, ~~il caso~~ essa (e non già lo Stato) potrebbe pretendere il canone indicato nel decreto di riconoscimento.

Ma allo stato degli atti la Società ricorrente è del tutto inadempiente agli obblighi che le spettano per l'avvenuto già compiuto delle acque minori.

Per questi motivi si

chiede:

Piacia all'Ill. Tribunale Superiore delle Acque respingere il ricorso della Società per gli Impianti Idroelettrici dell'Alto Serio ~~contro il Decreto Ministeriale~~ ~~con la condanna~~ ~~della stessa nelle spese e onorari del presente giudizio~~.

contro il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici ~~in~~ (Div. XI N. 5910) in data 5 luglio 1930 Anno VIII, con la condanna della stessa nelle spese e onorari del presente giudizio.

ASSR

ASSR

Roma, 27 dicembre 931

Caro Virafosini;

Nell'udienza del 30 corrente sarà impossibile nonchè discutere, presentare comparse. Ci costituiremo, e poi subito concorderò con l'Avvocatura dello Stato la difesa del ~~provvedimento~~ decreto di concessione.

Naturalmente - data l'urgenza di chiudere il fallimento - farò in modo che la causa non si prolunghi molto.

Io ho qui quanto basta per disporre la difesa del decreto di concessione. Mi manca però ~~un elemento~~ un dato. Nella citazione avversaria si dice: "La commissione straordinaria (del decreto di concessione) fatta dal Curatore

del Fallimento non può costituire ecc. ecc. ??. Ora a me manca la data della comunicazione e anche il suo testo.

Ieri ed oggi ~~[illegible]~~ essendo la Cancelleria del Tribunale Superiore delle Acque chiusa, non ho potuto accertarmi se siano stati provvisti nel termine il ricorso e i documenti allegati. Mi accerterò domani.

Cordiali saluti e auguri per l'anno nuovo.

Avv. Alessandro Tiraboschi
Piazza Baroni, 4
Bergamo.

STUDIO DELL'AVVOCATO
BORTOLO BELOTTI
MILANO (102)
VIA G. VERDI N. 6 - TELEFONO 81-817

15.10.931

Caro Bonomi,

speravo di poterti vedere in questi giorni qui a Milano, ma ho saputo che non venivi.

Approfitto quindi della gentilezza del collega Birondi per accompagnarti il ricorso davanti al Tribunale Superioredelle Acque Pubbliche in Roma, presentato dalla Soc. dell'Alto Serio relativamente alla concessione Valoti, di cui ti sei già occupato in passato nell'interesse del fallimento del Valoti medesimo. Si tratta di vedere se il ricorso sia ~~eventualmente~~ presentato, dato anche che solo con atto successivo al ricorso stesso è stata fissata l'udienza di comparizione davanti al Tribunale; e si tratta inoltre di vedere se le ragioni di merito indicate nel ricorso stesso abbiano fondamento. In questa materia tu sei maestro, perchè sei l'autore e il padre della legge. Anche a nome del Curatore del Fallimento ti prego pertanto di volere esaminare la cosa per preparare le opportune difese del fallimento medesimo.

Il mese prossimo io verrò a Roma per la Cassazione, e non mancherò di avvertirti e di passare da te per parlare di questa pratica.

Ti spero intanto in buona salute, e col desiderio di poterti presto stringere la mano, ti sono

aff.

Belotti

S.E.on.avv. Ivanoe Bonomi

ROMA

rag. Emilio De Ambrosis Istria
Via Tiraboschi 8 Bergamo -

Egregio rag. De Ambrosis, Roma, 7 novembre 1931

L'amico on. avv. Dottolo Botti mi ha mandato copia del ricorso che la Società per gli impianti Elettrici dell'Alto Serio le ha notificato il 28 settembre per ottenere al R. Decreto 5 luglio 1930. Il ricorso ~~contiene~~ la invita a comparire - insieme all'Avvocatura dello Stato in rappresentanza dei due ministri citati - all'udienza del 30 dicembre corrente anno davanti al Tribunale Superiore delle Acque in Roma.

Come avrà veduto, la Società ricorrente riproduce le obbiezione già fatte in

sede amministrativa per opporsi al riconoscimento, obbiezioni che abbiamo già, come ricorda, vittoriosamente confutate.

Se Ella crede affidarmi la difesa del fallimento Valoti può darmi mandato scrivendolo a piedi del ricorso notificato, così come si fa per le ordinarie cause civili. Io poi mi metterò in rapporto con l'Avvocatura dello Stato per concordare insieme la difesa ~~contro~~ del Regio Decreto contro le pretese della ricorrente.

Vedo dalla citazione che sono citati altresì i sigg. Fogaccia, Marinetti, Bermeschi e Martinoli. Queste parti possono essere difese insieme al fallimento Valoti? Hanno identico interesse? Se sì, potrebbero anche esse darmi eguale mandato.

In attesa di sue istruzioni, le rinno i migliori saluti.

Rag. Emilio De Ambrosis Istria
BERGAMO
Via Gerolamo Tiraboschi N. 8
(Porta Nuova)
Telefono N. 35-89

Bergamo, 21/II/1931/X°

A S. Eccel. Onor. Avv. Bonomi Ivanoe

R o m a
Via Umberto I° N°1

Fallimento Valoti

In seguito alle intelligenze intercorse, ho presentato all'Ill/mo Sg. Giudice Delegato il ricorso di cui Le accludo copia in carta semplice.

Dall'Onor. Avv. Tiraboschi riceverà citazione e copia autentica del Decreto stesso completato del mandato quale Procuratore perchè voglia assistermi nella causa in corso.

La ringrazio anticipatamente, e frattanto mi è gradita l'occasione per porgerLe i più rispettosi e deferenti saluti.

Dev. Sbocccc

STUDIO del RAGIONIERE
EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
VIA G. TIRABOSCHI, 8-TELEF. 14-71
BERGAMO .. ..

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BERGAMO

NELLA PROCEDURA DEL FALLIMENTI G.B. VALOTI DI BOLTIE_
RE = ILL/MO SG. GIUDICE DELEGATO SG.AVV. CAV. LUIGI
ROCCA =

==========

Con Decreto 20/Aprile/1929 la S.V.Ill/ma nominava l'Onor.Avv. Alessandro Tiraboschi di Bergamo quale av_vocato della procedura fallimentare.

Come è noto alla S.V.Ill/ma,in seguito alle lunghe e laboriose pratiche esperite dal sottoscritto,l'Eccel_so Ministero dei LL.PP. con decreto di riconoscimento in data 5/Luglio/1930 VIII° ha riconosciuto ai sensi dell'art.I. Lett.B. del R.D.L. 9/10/1919 N°2161 al fal_lito G.B.Valoti e ad altri cointestati il diritto di derivare dal fiume Serio in Comune di Ardesio provin_cia di Bergamo mod.10 di acqua atti a produrre col sal_to di m.5,50 la potenza nominale di HP.73,33 per azio_nare un maglio denominato "Fucina del Pinnello"situato nello stesso comune di Ardesio sezione Bani distinto al mappale N°1097.

Successivamente la Soc.Impianti Idroelettrici Alto Se_rio,che ingiustamente deteneva tale diritto di acqua, insorgeva contro tale decreto riconoscimento del Mini_stero dei LL.PP. e citava il sottoscritto nella sua veste di Curatore del Fallimento G.B.Valoti di Boltie_

re e gli altri cointestati, che provvederanno a parte a farsi assistere nel giudizio, davanti all'Ecc/mo Tribunale Superiore delle acque in Roma, per l'udienza del giorno 30/ Dicembre/ 1931/ Ore 10 per ivi sentire pronunciare sul ricorso medesimo.

Stando così le cose, si rende necessario che Il curatore sia assistito dal legale del Fallimento Onor. Avv. Alessandro Tiraboschi per sostenere presso l'Ecc/mo Tribunale Superiore delle Acque in Roma, le buone ragioni dell'amministrazione fallimentare, che fra l'altro è proprietaria di una metà del diritto di acque di cui sopra; e pertanto il sottoscritto

FA RISPETTOSA ISTANZA

alla S.V.Ill/ma perchè voglia autorizzare detto Sg. Onor. Avv. Alessandro Tiraboschi ad assistere il sottoscritto nella causa vertente davanti alla Superiore Magistratura delle Acque, con facoltà di associarsi un procuratore residente in Roma.

Con la massima osservanza.

Il Curatore Del Fallimento

Bergamo li 21/Novembre/1931/X°

D E C R E T O

Il Giudice Delegato

Letto il suesteso ricorso e ritenuto l'esposto

Visto il Decreto 20/Aprile/1929 di questo Ufficio col quale veniva nominato il Sg.Onor.Avv.Alessandro Tiraboschi avvocato di questa città, quale procuratore del fallimento.

Vista la citazione notificata al Curatore ad istanza della Soc.Impianti Idroelettrici Alto Serio per comparire avanti al Tribunale Superiore delle Acque in Roma per l'udienza del 30/Dicembre/1931/X°

Visto l'art.4 della legge 10/Luglio/1930 N°995

Autorizza il Curatore Sg.Rag.Emilio De Ambrosis Istria a costituirsi nel giudizio suindicato coll'assistenza del Sg.Onor.Avv.Alessandro Tiraboschi e da autorizzazione a quest'ultimo di associarsi un procuratore residente in Roma.

Bergamo li 21/Novembre/1931/X°

Il Giudice Delegato

F/to. L. Rocca

Il Cancelliere: B. Zanda

Ammin. delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenze Raccomandate
Modello 22-I

Roma
Corrispondenze)

ROMA A.C. CORRISP.ZE
16 1 31 13 10
ACCETTAZ. RACC.

Assegno · L. ..... N. 3249

Mittente ..... Barone

Destinatario ..... Avv. Ant.

Destinazione ..... Roma

Tassa L. ..... *Espresso L.* ..... *Firma* .....

E vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Reg. De Ambrosis Bergamo

AVV. ALESSANDRO TIRABOSCHI
BERGAMO — PIAZZA BARONI, 4

Bergamo, li 23 Novembre 1931

A.S.Ecc.za On.le Ivanoe Bonomi

Roma

Ecco il ricorso avanti la Magistratura delle superiore delle acque, della quale Le ha parlato l'amico Ecc.De Amorosis e del quale l'ho intrattenuto anch'io quando si trattava di ottenere il riconoscimento/

Le mando anche il decreto del Giudice delegato.

La delega in calce con relativa autentica di firma vorrà farla Lei, nominando me, pro forma, come avvocato con facoltà di nominare procuratori, come infatti nomino etc, etc.=

Ho scritto cose perfettamente inutili, perchè le conosce meglio di me.

E allora La riverisco.

Telef. { Studio 30-34
{ Abitazione 30-54

ASSR

Caro Tiraboschi,

Roma, 29 novembre 1931

Ho ricevuto la sua lettera del 25 e le ho provveduto alla delega in calce nel modo stabilito dal decreto del Giudice Delegato.

Sono lieto dell'occasione per rinnovare gli antichi rapporti ~~parla~~ nati nell'antico Parlamento in anni che paiono ora lontanissimi.

Con i migliori e più cordiali saluti

[illegible]

Avv. ALESSANDRO TIRABOSCHI
BERGAMO — PIAZZA BARONI, 4

Telef. { Studio 30-34
{ Abitazione 30-54

Bergamo, li 16 Dicembre 1931

Caro Bonomi,

grazie del cortese ricordo, che attesta una memoria da Pico. Anche la mia è ottima, perchè risale alle preistorie.=

Non so se sia possibile la discussione del ricorso De Angeli=Fallimento Valoti per l'udienza del 30 corr.=Le scriverà direttamente il Curatore. La prego di fare in modo che vi sia il meno ritardo possibile, desiderando anche il Giudice Delegato che questo fallimento venga chiuso.=

Ella ha tutto l'inserto e perciò può predisporre la comparsa. Se devo firmarla me la mandi che gliela rispedirò subito regolarizzata con la mia firma.

Saluti cordiali.

a/ T

Rag. Emilio De Ambrosis Istria
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(PORTA NUOVA)

Telefono Automatico N. 35-89

Bergamo li 18/ 12/ 1931/ X°

A S.E. ONOR. AVV. IVANOE BONOMI

R O M A

Via Umberto I° N°I

Fallimento Valoti/Boltiere

L'Avv.Tiraboschi mi comunica che ha preso gli opportuni accordi con Lei circa la causa che avrà luogo il 30/Corrente presso la Magistratura delle Acque,come pure non dubito,che mercè il Suo cortese interessamento,potremo ottenere vittoria.

Come Lei sa,la De Angeli cerca tutti i mezzi per prolungare la vertenza allo scopo di stancare il Curatore.

Noi dobbiamo essere preparati a questa manovra,e insistere perchè la causa venga discussa possibilmente il 30/Corrente e se ciò non fosse possibile almeno ad altra udienza vicinissima.

La prego pertanto di vèlere far il possibile perchè si possa avere la decisione al più presto.

Colgo l'occasione per porgerLe i migliori auguri per le prossime Feste;frattanto con i più distiti e rispettosi saluti,mi creda Suo Dev/mo

Gbrambrosi

Rag. Emilio De Ambrosis Istria
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(PORTA NUOVA)
Telefono Automatico N. 35-69

Bergamo li 29/12/931/X°

A S.E.Onor.Avv.Ivanoe Bonomi

Roma

Piazza della Libertà

Fallimento Valoti

Faccio seguito alla mia lettera espresso che Le ho spedito ieri sera a tarda ora con allegata citazione degli eredi Cernuschi firmata dalle parti e procura dell'avv.Battoni,che spero Le sia arrivato in tempo per poterci costituire all'udienza di domani.

L'avv.Tiraboschi mi comunica la Sua lettera del 27/Corrente del cui contenuto ho preso buona nota e pertanto mi affretto a farle tenere copia della comunicazione stragiudiziale fatta alla Soc.De Angeli il 23/Gennaio/1931 con la rispettiva ricevuta della raccomandata N° 2953 dell'ufficio di Bergamo.

Le sarò grato se vorrà darmi qualche comunicazione dell'udienza di domani e frattanto Le rinnovo gli auguri per l'anno nuovo.

Coi più distinti saluti.

Dev/mo Ricciotti

Rag. Emilio De Ambrosis Istria
BERGAMO
Via Gerolamo Tiraboschi N. 8
(Porta Nuova)
Telefono N. 35-89

Bergamo, 28-12-31

S. E. On.le avv. Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà 4
Roma

In fretta le rimetto citazione con delega in bianco degli eredi Cermenati per costituirsi all'udienza del 30 corr. davanti alla Superiore Magistratura delle Acque. Si sono decisi all'ultimo momento.

Rispettosi saluti e mille auguri per il prossimo anno.

dev. G. Scambioni

Allego pure procura dell'avv. Antonio Bettoni.

Amm.ne delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenze Raccomandate
Modello 22-I

Bergamo
(Sezioni Riunite)

BERGAMO CUMULATIVO
23.1.31.10

Assegno L. ..... N. **2953**

Mittente ..... De Antiseri

Destinatario ..... Avv. Pietro Ceretti

Destinazione ..... Milano

Tassa L. ..... *Espresso L.* ..... *Firma* .....

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

RACCOMANDATA

ONOR. SOCIETA' IMPIANTI IDROELETTRICI ALTO SERIO

M I L A N O

Piazza DeAngeli N° I

Codesta Onor.Ditta sa che durante l'istruttoria della domanda di derivazione d'acqua del fiume Serio in Gromo(Provincia di Bergamo),presentata dalla Spett.Società Ernesto De Angeli,il Sg.G.B.Valoti faceva presente avere egli un antico diritto di forza di idraulica situato nello stesso fiume,diritto che,accordandosi la chiesta derivazione non avrebbe più potuto funzionare. La Soc.De Angeli non volle ammettere il ~~beneficio~~ diritto del Sg.G.B. Valoti e questi ricorse al Ministero per il riconoscimento.

Frattanto nella domanda di derivazione De Angeli subentrava codesta Onor. Società che alla visita di sopraluogo per il riconoscimento sostenne pure la decadenza del diritto Valoti.

Ora il Ministero dei LL.PP.con decreto in Data 5/Luglio/1930 VIII° N°5910 passato ormai in giudicato riconosceva la sussistenza del succennato diritto stabilendo:

"art. I° = Respinta l'opposizione della Soc.Impianti Idroelettrici Alto Serio,entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvo il diritto dei terzi,è riconosciuto a sensi dell'art.I lett.B. del R.D.L. 9/10/1919 N°2161 al al Sg.Giovanni Battista Valoti fù Angelo,Cernuschi Luigi fu Stefano,Pietro Fogaccia fu Gerolamo e Maninetti Giacomo fu Melchiorre,comproprietari,il diritto di derivare dal fiume Serio in Comune di Ardesio Provincia di Bergamo, moduli 10 di Acqua atti a produrre col salto di m.5,50 la potenza nominale di HP. 73,33 per animare un maglio denominato"maglio del Pianello"per la lavorazione del ferro,situato nello stesso comune di Ardesio,sezione Bani, distinto col mappale N°1097 come da certificato storico catastale dell'Agenzia delle Imposte dirette di Clusone. ""

Come risulta dagli atti di acquisto alla ditta G.B.Valoti,ora in stato di fallimento,spetta la metà del diritto del Pianello e però io,quale legale

c/o

Curatore, desiderando definire la vertenza pendenza da parecchi anni, mi rivolgo a codesta Onor. Società, chiedendo se intende addivenire ad un amichevole accordo, sia per quanto riguarda la cessione del diritto Valoti, sia per quanto riguarda l'uso della relativa forma fatto da codesta Onor. Società negli anni scorsi.

Nella fiducia di un'amichevole ed equa soluzione sarò grato di una risposta la più sollecita possibile.

Col massimo ossequio mi dico

Devotissimo/

Bergamo 23/I/1951/

ASSR

Egregio Rag. De Ambrosis,

Rispondo alle sue ~~due~~ ultime lettere.

Ho provveduto a far costituire in giudizio anche gli eredi Bermusci sebbene la delega mi sia giunta alcune ore dopo.

Nell'udienza del 30 dicembre non sono riuscito a far fissare in gennaio ~~la~~ il primo rinvio. L'Avvocato dello Stato che difende il decreto del ~~Min~~ Ministro dei L. L. P. P. ha dichiarato che per tutto il gennaio è occupatissimo e che ~~[illegible]~~ se avessimo fissato una data in ~~[illegible]~~ ~~in~~ gennaio avrebbe chiesto poi un ulteriore rinvio. Perciò abbiamo fissato ~~il~~ 24 febbraio con l'intesa di aver pronte le nostre udienza del conclusioni. ~~Il Pretore, dunque, [illegible] e di guadagnare tempo e di [illegible]~~

Il giudice delegato del Tribunale Superiore per la istruttoria della vertenza e l'on. Vincenzo Giuffrida che fu già ministro nel mio Gabinetto.

Colgo l'occasione per inviarle i migliori e più cordiali auguri per l'anno nuovo.

Devot.

Roma, 1 gennaio 1932

Rag. Emilio De Ambrosis Latria
Via Cirabochi 8
Bergamo.

Roma, 5 febbraio 1932

Egregio rag. Emilio De Ambrosis Istria,

La Soc. per gli Impianti dell'Alto Serio ha depositato come era suo dovere copia del Decreto 5 luglio 1930 Gio. XI N. 2622. Ma poichè i documenti avversari bene sempre siano esattamente controllati, le sarei grato se vorrà farmi avere copia del suddetto decreto.

Di più le sarò grato se vorrà dirmi se il ~~suo~~ predetto decreto le è giunto per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, ~~o~~ ~~se~~ ~~ne~~ ~~te~~ e se tale decreto è giunto anche ai sig. Bernardi Luigi fu Stefano e Pietro Fogaccia. ~~Ed~~ E questo

un particolare di poco rilievo
ma, poiché gli avversari ~~fanno~~
rilevano il fatto che
~~rumore~~ ~~perché~~ il Marinetti
(e a cui la società avversaria si è sostituita) non ha ricevuto
il decreto, è bene conoscere
anche i particolari del piccolo
episodio.

~~Vi~~ Un altro chiarimento
le sarei grato. Dice la Società
avversaria che la Falotti non
ha adempito all'obbligo del
pagamento del canone di £ 880 annue dal 1° luglio
1924. La cosa non ha effetto
sul giudizio, che verte sulla

legittimità del ~~ricorso~~ ricorso, nel merito dell'istanza, sarà, poichè gli avversari ne fanno un motivo di ricorso sarà opportuno che Ella ne ne informi.

~~Ho~~ Finora ho trovata pure diligenza nell'Avvocatura dello Stato che ancora non si è occupata della difesa del decreto. Ma spero di far assegnare alla difesa un avvocato meno oppresso da altri lavori, e più pronto a collaborare al ~~rigetto~~ rigetto del ricorso avversario.

Come da il 24 corr. dovremo

ancora rimarrei davanti al giudice delegato che è l'on. ~~prof.~~ Vincenzo Giuffrida.

Con i migliori saluti.

Rag. Emilio De Ambrosis Lettrin

Via Tasso, 8

Bergamo

Avv. IVANOE BONOMI
CORSO UMBERTO I, 184 (PAL. MARIGNOLI)
ROMA
TELEFONO 60-520

Roma, 17 febbraio 1952

Egregio Do Ambrosi,

le dò, a parte, atto dell'invio di lire mille, per le quali cordialmente la ringrazio.

Ho ricevuto l'originale del decreto e le due copie di lettere, di cui una importantissima contiene una motivazione del ricorso avversario.

L'Avvocatura - dietro mia sollecitazione - ha affidato definitivamente la difesa del decreto all'avv. Franco, che mi ha dato appuntamento per domani

~~Vorrei persuaderlo a chiedere~~
~~al giudice delegato di esser pre-~~
~~sente davanti al Collegio per~~
~~la discussione. Io lo già pronta~~
~~Prenderemo gli accordi per la~~
~~di~~
scriverò presto anche all'avv.
Pirovoschi per la firma della
comparsa.

Con i migliori saluti

Rilasciata ricevuta
in bollo 12 febb. 1932

Egregio avv. De Ambrosis,

Ho saputo – in maniera certissima – l'esito della causa avanti il Tribunale Superiore delle Acque. Il ricorso della Società Impianti dell'Alto Serio è stato respinto con la condanna della Società nelle spese e onorari del giudizio. Quindi vittoria completa.

La motivazione della sentenza è inaspettata. La sentenza non entra nel merito, ma dichiara il Tribunale Superiore incompetente. E uno giudizio la Società dell'Alto Serio doveva rivolgersi al Tribunale territoriale (nel nostro caso quello di Milano) ed ~~ma~~ ha errato a rivolgersi al Tribunale Superiore.

~~Se~~ quindi ~~stamane~~ Sai che noi non avevamo sollevata questa eccezione, anzi l'Avvocato dello Stato – forse con poca cautela – aveva sostenuto che, ~~ma~~ trattandosi di interessi e non di diritti, bene aveva fatto la Società a dirigersi a Roma.

Ma il Tribunale ~~Superiore~~, sollevando la questione di ufficio, ha opinato che qui trattasi di diritti e non di interessi e che

la competenza era del Tribunale territoriale.

Senonchè mi pare che ormai la Società Alto Serio non possa più tentare il giudizio a Milano giacchè il termine ~~della~~ per ricorrere è scaduto.

Tutto ciò vorrà portare a conoscenza anche dell'Avv. Cirabochi, raccomandandogli di tenere per ora riservata la notizia che mi è stata data da persona amicissima e che è in grado di conoscere perfettamente la sentenza già deliberata.

Con cordiali saluti.

Rag. Emilio De Ambrosis Istria
Via Cirraboschi, 7
Bergamo

STUDIO del RAGIONIERE ...

EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

VIA G. TIRABOSCHI, 8-TELEF. 14-71

BERGAMO .. ..

RACCOMANDATA

R BERGAMO (Sezioni Riunite 549

BERGAMO -9.2.52 16 CORR. E PACCHI

A S. E. ONOR. AVV. IVANOE BONOMI

R O M A

PIAZZA DELLA LIBERTA' N°4

Rag. Emilio De Ambrosis Istria
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(PORTA NUOVA)
Telefono Automatico N. 35-89

Bergamo li 8/2/1932/X°

A/S/E. Onor.Avv.Ivanoe Bonomi

R o m a
Piazza della Libertà 4

Fallimento Valoti

In relazione al contenuto di Preg/Sua 5/Corrente, mi pregio accluderLe copia conforme del Decreto di riconoscimento notificatomi il 16/10/1930, a mezzo Ufficiale Giudiziario. Lo stesso Decreto non è stato notificato agli altri interessati, perchè chi ha fatto la domanda e tutte le pratiche è stato sempre il Sg.G.B.Valoti di Boltiere; del resto nella comunicazione del Ministero dei LL. PP. all'Ufficio del Genio Civile di Bergamo in data 18/Settembre/930 si legge "Oggetto=Ditta Valoti G.B., Cernuschi, Fogaccia, Maninetti, riconoscimento diritto acqua Pianello" e si danno istruzioni all'Ing.Capo perchè la notifica venga fatta a mezzo Ufficiale Giudiziario soltanto alla ditta Valoti G.B. che aveva presentata la domanda. A questo proposito, Le accludo copia della lettera scritta il 29/1/1931 alla società Alto Serio.

Circa il pagamento delle L.880, Le rimetto copia della lettera scritta il 10/Gennaio/1940 al Ministero dei LL.PP. dalla quale rileverà quanto Le necessita sapere.

Da parte mia ho ferma fiducia che le nostre ragioni saranno tenute della dovuta considerazione, e che alla prima udienza si possa discutere la causa.

Accluso alla presente Le rimetto L.1.000 a mezzo assegno circolare in conto Sue prestazioni. Le sarò grato se vorrà darmi un segno di ricevimento della presente. L'Avv.Tiraboschi è a Sua disposizione per la firma dalla comparsa da presentare durante la discussione della causa che gli vorrà far pervenire in tempo utile.

Mi è gradita l'occasione per salutarLe distintamente, spiacente durante la mia ultima venuta a Roma di non averLe potuta salutare di presenza perchè ho dovuto ritornare immediatamente a Bergamo, nel pomeriggio.

N°7 Allegati
N° 1 assegno N° 817.050

Bonomi

SEDE
STUDIO del RAGIONIERE
Borgo Palazzo, 113 - BERGAMO - Telefono 96
EMILIO DR AMBROSIS ISTRIA
VIA G. TIRABOSCHI N. 7 TELEF. 14-71
BERGAMO

Copia

allegato 2

29/I/1937

Onor.Soc.Impianti Idroelettrici Alto Serio

M i l a n o

In risposta a Vs/Stim.lettera mi pregio mandare copia del decreto ministeriale 5/7/1930 col quale si riconosce il diritto di derivazione d'acqua dal fiume Serio detto del Pianello in Ardesio.

Io ritengo che il Ministero non aveva l'obbligo della comunicazione di detto decreto a codesta onor.Società perchè l'art.5 del regolamento sulle derivazioni 14/Agosto/1920 N° 1285,ultimo comma,stabilisce che esso venga notificato solamente all'interessato. In ogni modo siccome la ragione addotta contro la sussistenza del diritto del Pianello era che il Valoti ne era decaduto per non avere usato dell'acqua per parecchi anni,credo opportuno far presente che in una vertenza simile la Corte di Cassazione a sezioni unite(28/Febbraio/1930: Monaci contro Notari e Ministero LL.PP.) sentenziava:

"In forza dell'art.24 della Legge 10/Agosto/1884,chi dimostri di avere avuto "il possesso di un'acqua pubblica per il trentennio anteriore alla detta legge "ha diritto di ottenerne dal Ministero il riconoscimento qualora ne abbia fatto domanda entro il termine prescritto dai DD.LL. 20/Novembre/1926N° 1664 e "9/10/1919 N° 2161.

" Tale riconoscimento non è subordinato alla prova dell'effettivo uso dell'acqua pubblica all'atto della presentazione della istanza.

" La decadenza del diritto alla derivazione od utilizzazione di acqua pubblica nei casi previsti dai Decreti 1916 e 1919 non può essere pronunciata senza la previa diffida fatta a mente dell'articolo 21 del secondo dei decreti suddetti. ".

Riguardo poi al pagamento del canone che secondo il decreto ministeriale si dovrebbe fare per il diritto del Pianello avverto che si è ricorso al Ministero dimostrando come detto canone sia compreso in quello gravante la concessione di codesta Onor/Società e che pretenderlo anche dal Pianello sarebbe ingiustificato.

Col massimo ossequio.

IL CURATORE DEL FALLIMENTO
Officina Metallurgica G. B. Valoti
Rag. EMILIO DR AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO

IL CURATORE DEL FALLIMENTO
Officina Metallurgica G. B. Valoti

rapido, ed è propenso a
~~[illegible]~~ dare lunghi rinvii.
Ho dovuto insistere molto per
fissare il 6 aprile e impedire
che si andasse a maggio.
Cordiali saluti

Sig. Rag. Ambrosio De Ambrosis Istria
Via Tiraboschi 8
Bergamo

AVV. ALESSANDRO TIRABOSCHI
BERGAMO — PIAZZA BARONI, 4

Telef. { Studio 30-34
Abitazione 30-54

Bergamo, li 18 Febbraio 1932

Caro e Illustre Collega,

Le rimando la comparsa firmata.

Saluti cordiali.

ASSR

Avv. IVANOE BONOMI
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4
ROMA
TELEFONO 31-321

Roma, 24 febbrio 1932

Caro collega,

Oggi davanti al giudice delegato ho depositato la memoria e le conclusioni per il Fallimento del Tribunale Superiore delle Acque Volpi. ~~Purtroppo l'~~ L'Avvocato dello Stato non aveva pronta la sua memoria. ~~Per questo e perchè il giudice delegato non assicurava di essere a Roma agli ultimi di marzo-feste pasquali-abbiamo dovuto rinviare~~ sono stato costretto a consentire un rinvio.

Abbiamo, dopo molte insistenze, ottenuto però una data prossima, fissata il 6 aprile.

Cordiali saluti

Il sottoscritto, curatore del Fallimento Valoti, in conformità al decreto 21 novembre 1931 del Giudice delegato, ~~delegato~~ a rappresentarlo l'avv. on. Alessandro Cirelli ~~e~~ ~~poiché questo nominato~~ e poiché questo, avendo per suddetto decreto la facoltà di nominare un procuratore in Roma, ha nominato il G. l'avv. Ivanoe Bonomi ~~delegato~~ ~~a rappresentarlo~~ di Roma ~~con~~ delega anche l'avv. Ivanoe Bonomi ~~questi nell'atto~~ a rappresentarlo nel presente giudizio ed elegge domicilio nel suo studio in Roma, Piazza della Libertà 4.

Pagata L. 10 per autentica firma
14 marzo 1932

PREMIATE OFFICINE METALLURGICHE

Giov. Battista Valoti

BOLTIERE (Bergamo)

Stabilimenti: BOLTIERE (Bergamo) e ARDESIO (Valseriana)

TELEGR.: VAL

A. S. E.

On. Avv. Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà N. 1

Roma

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(Porta Nuova)
TELEFONO N. 14-71

Bergamo li 26/Marzo/1932/X°

A S.E. Onor. Avv. Ivanoe Bonomi
R o m a
Piazza della Libertà N° 4

Nel prossimo Aprile vi sarà discussione della causa presso la Superiore Magistratura delle Acque e spero che si addiverrà alla conclusione.

Le sarò grato se vorrà tenermi informato ed frattanto colgo l'occasione per porgere a Lei e a tutta la Sua famiglia i migliori auguri per le prossime feste Pasquali.

Coi più distinti saluti.

ASSR

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(Porta Nuova)

Telefono Automatico 35-09

Bergamo li 6 Aprile/1952/X°

A S.E.l'On. AVV. IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza della Libertà 4

Valoti

Ricevo la Preg.Sua 6/Corr.e ho preso nota delle comunicazioni che Ella gentilmente mi comunica relative alla pendenza presso il Tribunale superiore delle Acque. Speriamo che il 4 Maggio prossimo, la causa sia rimessa al Collegio per la discussione.

In merito al pretesto accampato dall'Avv. Cavalieri per ottenere un nuovo rinvio, Le ricordo che i Sgg. Fogaccia e Manimetti non hanno più niente a vedere con la faccenda in corso, perchè già da tempo hanno ceduto il loro diritto alla Società De Angeli. Anche questa è una forma di ostruzionismo per rimandare la soluzione alla quale non sono disposti a rinunciare tanto più che anche dal Giudice Delegato alla procedura, ho avuto istruzioni di andare sino in fondo.

S'Ella vorrà comunicarmi ulteriori notizie o se Le necessitano schiarimenti, sono sempre a Sua disposizione.

Colgo l'occasione per salutarLa distintamente.

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO

Rag. Emilio De Ambrosis Istria
BERGAMO
Via Gerolamo Tiraboschi N. 8
(Porta Nuova)

BERGAMO CENTRO 8-9 9 IV 32-X

CHIE... AGLI UFF... LA GUIDA... SERVIZIO DEI CONTI...

CENT. 50 POSTE ITALIANE

Telefono N. 35-89

A. S.E. ONOR. AVV. IVANOE BONOMI

ROMA

Piazza della Libertà 4

ASSR

Ardesio 26 - 3 1932

Sig. Ecc. Ill.mo Avv. Ivanoe Bonomi

Roma

Onorificenze:

Savona 1906 - Gran Premio e Medaglia d' Oro
Bucarest 1906 - Medaglia d'Oro
Acqui 1907 - Gran Premio e Medaglia d'Oro
Pisa 1907 - Gran Premio e Medaglia d'Oro
(e Diploma di Membro del *Giurì* d'Onore)
Catania 1907 - Medaglia d'Argento
(del Ministero d' Agric. Ind. e Commercio)

Anche a nome dell'Egregio Sig. Rag. De-Ambrosi Istria di Bergamo Le invio la presente per farle noto che nel ricorso fatto dalla Ditta De-Angeli-Frua fanno figurare che nel canale di mia proprietà vennero trovate alberi di Frassine che all'altezza di m. 1.50 davano un diametro da c.m. 10/12. Questo è falso, poiché nel sopraluogo fatto dallo Spett. Genio Civile di Bergamo, presente il Sig. Ing. Bossi per la Ditta De Angeli-Frua il quale Ing. Bossi si esprimeva col dire che la pianta trovata era del diametro di c.m. 10/12 gli Egregi Ing. del Genio Civile ritornarono sul posto e scesi nel canale, trovarono che la pianta in parola non era nata nel letto del canale, ma bensì nel muro di sponda destra e ciò all'altezza di metri 1.80 ciò che non portava a nessun impedimento al passaggio dell'acqua.

Come pure è falso che l'inattività dell'Officina Piavello data dal 1906, mentre fino al 1912 è stata in piena efficienza esercita dal Sig. Giacomo Rossi di Ponte Nossa ed a prova di ciò, potrebbero far prova sia il Comune di Ardesio, sia l'Ufficio Tasse di Clusone dove il Rossi pagava le tasse e Ricchezza Mobile.

Mi è gradito l'incontro per porgerle i più distinti ossequi

Dev.mo Gio Battista Valoti

6 aprile 1932

Egregio Dr. Ambrosio,

Oggi l'Avvocatura dello Stato ha presentato la propria memoria a stampa che prospetta ~~un~~ ed illustra gli stessi nostri motivi. ~~Gli più alla pretesa della Società in corrente che dovesse l'Amministrazione dei F.F.S. dichiarare la decadenza dell'intenza opposta il Tribunale di Roma e dello Stato di dichiarare a nuova questa dal~~ il patrono della Società.

Senonchè l'avv. Cavalieri che pure mi aveva promesso di presentare una memoria e di aderire alla rimessione della causa davanti

al Collegio per la discussione è giunto all'ultimo momento (mentre si stava cancellando in sua assenza la causa) ~~del~~ a chiedere un rinvio. Pretesto che non essendo comparsi i citati signori Fogaccia e Marinetti, la Società ricorrente intendeva di ricitarli.

Così ha ottenuto il rinvio al 4 maggio, nella quale udienza tanto io quanto l'avvocato dello Stato insisteremo perchè comunque la causa sia rimessa al Collegio

per la discussione.

Se ~~le~~ interessa a Lei, all'avv. Tirabosco di vedere la memoria della Avvocatura dello Stato, mi scriva che mi affretterò a mandargliela.

Ho ricevuto una lettera del sig. G.B. Valoti con chiarimenti circa la causa, chiarimenti che mi potranno servire nella discussione orale.

Con i migliori saluti

PREMIATE OFFICINE METALLURGICHE

Giov. Battista Valoti

BOLTIERE (Bergamo)

Stabilimenti: BOLTIERE (Bergamo) - VARDESIO (Valseriana)

C. C. I. BERGAMO N. 1507

TELEGR.: VALOTI - OSIO SOTTO TELEFONO

A. S. E. Ill.ma

Ivanoe Avv. Bonomi

~~Piazza della Libertà 4~~

(nautova) Volta ~~Roma~~

ROMA
DISTRIBUZIONE
7-8
10-IV

Telegrammi: VALOTI - OSIO SOTTO

Telefono N.

PREMIATE OFFICINE METALLURGICHE

Giov. Battista Valoti

BOLTIERE (Bergamo)

Stabilimenti: **BOLTIERE** (Bergamo) e **ARDESIO** (Valseriana)

Boltiere Li 11-6 1932

Eccellenza Ill.ma

Recatomi ieri dall'Egregio Sig. Rag. De-Ambrosis, questi mi mostrò la lettera che Lei gentilmente Le ha inviato il 6-6-32 dalla quale rilevai che la Ditta De-Angeli ha chiesto il rinvio perchè non sono comparsi i Signori Fogaccia e Marinetti. Lei è bene che sappia che la parte del Signor Fogaccia è stata rilevata dal Sig. Marinetti il quale è stato pagato in danaro, più ha avuto la forza di 40 cavalli la qual forza il Sig. Marinetti l'ha goduta fino a poco tempo fa, ed ora l'ha venduta alla Ditta Crespi. Dunque ora è chiaro che il pretesto di rinvio basato sul non essere comparsi i suddetti Signori, è un pretesto assurdo e solo al fine di far prolungare e stancare me ed il Sig. Puratore.

Se il R. Ministero delle acque nel dare la concessione alla Ditta De Angeli avesse, oltre a mettere la clausola, salvo i diritti dei Terzi, imposto anche di mettersi d'accordo con questi prima di immettere l'acqua nelle sue Turbine, la De Angeli si sarebbe subito messa d'accordo anche col Valoti, mentre con questa Ditta è troppo comoda, poichè i suoi impianti, funzionano da otto anni, ed ha tutto l'interesse a tirare per le lunghe.

L'Egregio Sig. Ing. Bassi della Ditta De Angeli, m'aveva sempre promesso che se il R. Ministero delle acque m'avesse riconosciuto il mio diritto, sarebbe stato pronto a pagarmi; invece ora che mi è stato riconosciuto cerca di tutto per stancare e prolungare.

Vedrà che anche al 4 Maggio tenteranno d'avere un'altro rinvio, e tutto per prolungare e stancare.

Ho creduto opportuno farle notare quanto sopra, perchè, nel caso Le possa servire nella discussione orale.

Colgo volentieri l'occasione per porgerle i miei distinti ossequi

Di V. E. Ill.ma Dev.

G. B. Valoti

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(Porta Nuova)

Telefono Automatico 35-89

Bergamo li 7/Maggio/1932/X°

A S.E. ONOR. AVV. IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza della Libertà 4

Fallimento Valoti/De Angeli

La ringrazio delle cortesi comunicazioni che gentilmente mi ha fornito con la Preg.Sua 4/Corrente,e spero che all'udienza del 15/6/ prossimo,si possa arrivare alla discussione in modo da poter far calcolo dell'esito definitivo della vertenza prima del periodo delle ferie.

Le sarò grato se vorrà tenermi informato del successivo svolgimento della pratica. Resto a Sua disposizione per tutto quanto può abbisognarLe e frattanto mi è gradita l'occasione per porgerLe i miei più rispettosi saluti.

Dev/mo.

ASSR

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(Porta Nuova)
TELEFONO N. 1671

Telefono abbonato 35-89

Bergamo, li 25/Maggio/1932/X°

A S.E. ONOR. AVV. IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza della Libertà 4

La signora Martinoli Ved.Cernuschi mi comunica la qui acclusa citazione in reiterazione, relativa alla causa pendente presso il Tribunale Superiore delle Acque.

Si parla di un'udienza del 25/Maggio, della quale non ho mai sentito parlare. La rimetto a Lei perchè ne prenda visione e veda se interessa per la causa.

La Signora Martinoli, mi fa pure presente che mentre nella citazione si parla di rappresentante dei figli minori, alcuni sono diventati maggiorenni.

La ringrazio ancora per tutto il Suo cortese interessamento e frattanto voglia gradire i miei più distinti e rispettosi saluti.

Prof

P.S. Le mando la presente soltanto quest'oggi, perchè solo questa mattina la Signora Martinoli si è ricordata di questa citazione per oggi 25/Maggio/

28

Risposto il 28 maggio 1932

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(Porta Nuova)

Telefono Abbonato N. 35-09

Bergamo li 6/Giugno/1932/X

A S.E.Onre Avv.Ivanoe Bonomi
R o m a
Piazza Della Libertà 4

Ballimento Valoti

Sono in possesso della Pregiata Sua 4/Corrente,La ringrazio delle informazioni che Ella mi fornisce in merito alla causa in corso presso l'Ecc/Mo Tribunale Superiore delle Acque,speriamo che la discussione abbia luogo il I5/Corrente mese.

Nell'occasione Le rimetto citazione in reiterazione della Signora Giovanna Cornuschi,la quale,da quanto mi comunica il suo avvocato Brigneli,non è stata costituita in giudizio all'udienza della 30/Dicembre /us. Vedrà se sarà opportuno costituirla alla prossima udienza del I5/Giugno e questo per gli effetti delle spese che dovrò in seguito ripartire fra tutti gli interessati.

Colgo l'occasione per salutarLa distintamente e frattanto resto in attesa di Sue ulteriori comunicazioni.

Rag EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO

I/Allegato

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 5
(Porta Nuova)

Telefono Automatico 25-89 (TELEFONO 6-7)

Bergamo li 2 luglio 1932 X

Ill.e On.le Avv. Franco Bonomi

Roma

Fallimento G. B. Valoti Boltiere

Ho ricevuto la pregiata sua 18 giugno u.s., alla quale rispondo mi ritardo perchè assente per qualche giorno.

La ringrazio delle sue cortese comunicazioni in merito alla causa in corso presso il Tribunale Superiore delle acque e delle buone notizie, che mi auguro siano confermate dalla sentenza del Tribunale.

Le sarò grato se vorrà tenermi informato dell'esito definitivo e frattanto colgo l'occasione per porgerle i più distinti saluti

Dev. De Ambrosis

Roma, 5 agosto 1952

Egregio sig. De Ambrosis,

La sentenza è stata pubblicata il 30 luglio ed è quale mi aveva detto il suo estensore. Conclude col rigetto del ricorso per incompetenza del Tribunale Superiore e con la condanna della Soc. Alto Serio alle spese e onorari di causa.

Ho ~~fatto fare~~ ordinata una copia in carta libera della sentenza. Gliela manderò fra breve.

Chiedo all'avv. Tiraboschi se crede che – dopo registrata – io provveda a notificare la sentenza agli avversari nel domicilio eletto qui in Roma. Occorre che io conosca presto il suo avviso.

Con i migliori saluti dev.

Roma, 27 nov. 81

Egregio Collega,

Ho tardato molto a rispondere perchè desiderava conoscere, all'interpretazione da darsi alla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque in materia di consorzio per le dispese delle parti interessate, l'avviso dell'estensore della sentenza, il Consigliere Giuffrida.

Dopo un lungo ritardo il Giuffrida mi risponde con la lettera che le accludo e che conferma la ~~sua~~

interpretazione della
Società succennata.
Non credo sia il caso di
interpellare il Collegio giudi-
cante, ma credo convenga
accettare la riduzione
proposta dalla Società
Alto Serio, a mezzo dell'avv. Lussana.

Con migliori saluti.

aff.

Avv. Cav. Alessandro Strabocchi
Piazza Baroni N. 4 Bergamo

COPIA LETTERA AAVV. LUSSANA G.

Bergamo II.IO.I932

On.le Avv.Alessandro Tiraboschi

Città

IMPIANTI IDROELETT.=ATTO SERIO=e

=e=

VALOTI & L.L.C.C.

Dal mio procuratore in Roma ricevo la risposta alla richiesta.Dalla Cancelleria il Consigliere Estensore ha fatto rispondere che la liquidazione di L.I.000,è per ogni difesa,e non per ogni convenuto,e conseguentemente devono essere versate L.I.000 a Lei e L.I.000 all'Avvocatura dello Stato.Circa i diritti procuratori e le spese vengono sempre liquidate in L.500.==in modo che Le sarebbero dovute L.I.500.=

Se siamo d'accordo mi faccia avvertito perchè ne farò richiesta alla Cliente. Distinti saluti.

f.to Avv.Giorgio Lussana.

AVV. ALESSANDRO TIRABOSCHI
BERGAMO — PIAZZA BARONI, 4

Telef. { Studio 30-34
{ Abitazione 30-54

Bergamo, li 29 Settembre 1932

Ill.mo Collega

Il Rag.De Ambrosis mi comunica l'ultima Sua e oggi ancora mi da lettura della Sua in data 18 Giugno.La notizia in essa contenuta non pare di eccessiva freschezza,per colpa del De Ambrosis.

Ho scritto all'Avv.della Società perchè paghi le spese liquidate.Sono d'avviso,e posso sbagliarmi,che i termini per ricorrere siano interrotti dal ricorso presentato tempestivamente ad Autorità incompetente e sia possibile una remissione in termini.A tutti i modi prima potremo tentare una sistemazione amichevole,perequanto difficile,data la diversità di valutazione del diritto.

La terrò informata,tanto più che il De Ambrosis pare che desideri la sua assistenza anche in queste trattative.

Sarà una ottima occasione e gradita per salutar La.

Saluti cordiali.

Ditta Valoti

Sentenza del
Trib. Sup. Acque

gradazione del carico medio per abitante delle Spese effettive (obbligatorie e facoltative).

medio per abitante delle Spese effettive (obbligatorie e facoltative) sta														Carico medio per abitante nel comune capoluogo	N. d'ordine
tra 8.01 e 9.00	tra 9.01 e 10.00	tra 10.01 e 12.00	tra 12.01 e 14.00	tra 14.01 e 16.00	tra 16.01 e 18.00	tra 18.01 e 20.00	tra 20.01 e 25.00	tra 25.01 e 30.00	tra 30.01 e 35.00	tra 35.01 e 40.00	tra 40.01 e 45.00	tra 45.01 e 50.00	oltre 50.00		
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
8	2	8	6	3	4	1	2	..	..	..	..	1	1	45.60	49
2	5	23	16	14	15	10	1	1	5	2	1	1	3	38.25	50
12	15	20	8	7	1	2	1	2	2	..	..	..	..	22.20	51
..	..	..	1	7	2	3	1	3	..	1	..	..	..	36.77	52
19	13	7	4	4	4	..	1	..	1	1	1	..	..	30.75	53
1	7	9	..	4	2	4	3	2	2	..	..	..	..	31.86	54
7	12	23	35	26	21	14	30	25	13	5	3	3	12	77.28	55
1	2	3	11	17	17	8	3	..	..	..	..	1	..	49.99	56
20	18	30	7	7	7	2	5	..	..	..	2	..	..	16.54	57
14	11	13	11	10	7	4	5	5	2	..	..	1	1	27.88	58
3	7	7	7	4	3	..	..	..	1	..	..	..	..	31.37	59
5	2	2	3	2	..	..	1	1	..	..	..	..	..	20.34	60
4	3	9	12	5	6	3	2	8	4	5	4	1	11	25.28	61
10	6	13	6	..	1	2	4	3	1	..	..	1	1	18.93	62
43	56	76	50	27	13	9	12	5	5	2	..	..	4	55.00	63
2	1	4	..	..	2	1	..	..	.	..	..	..	..	19.65	64
13	21	29	9	7	4	..	2	3	2	..	1	..	..	44.97	65
19	23	31	24	10	8	6	14	5	2	8	1	2	3	37.61	66
3	7	16	10	5	..	1	1	..	2	..	..	1	2	50.55	67
1	8	23	33	20	14	3	6	2	1	1	..	..	..	39.40	68
29	13	25	29	5	4	1	5	4	2	..	1	..	1	33.66	69
960	858	1 424	990	648	427	248	348	183	134	64	48	34	99	..	

Rag. Emilio De Ambrosis Istria
BERGAMO
Via Gerolamo Tiraboschi N. 8
(Porta Nuova)
Telefono N. 35-89

Bergamo, 29/9/1952/X=

A S. E.ONOR. AVV. IVANOE BONOMI

VOLTA MANTOVANA

Ho ripevuto la Pregiata Sua 27/Corrente con quanto in essa accluso che ho passato all'Avv.Tiraboschi il quale Le risponderà direttamente.

Non appena la De Angeli mi avrà fatto tenere le spese liquidate,sarà mia premura di ricordarLa.

Frattanto colgo l'occasione per salutarLa distintamente.

Dev.mo

Ambrosis

9 Agosto 32 Scritto
a Grandvoschi che le
notifiche sono fatte
dal cancelliere

---

17 Sett. 32
scritto a Androsiani
mandate 5 notifiche
copie in Prosito
se interessa

ASSR

AVV. ALESSANDRO TIRABOSCHI
BERGAMO — PIAZZA BARONI, 4

Telef. { Studio 30-34 / Abitazione 30-54

Bergamo, li 22 Ottobre 1932

S.E.
On. IVANOE BONOMI

Roma

Caro Bonomi,

In risposta a preg. Sua 22 corr.
Le accludo ora copia della lettera dell'Avv. Lussana.
Voglia scusare, per il mancato invio della stessa, dovuto ad una svista del mio commesso.
Grazie e saluti cordiali.

Tirabosci

Rag. Emilio De Ambrosis Istria
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(PORTA NUOVA)

Telefono Automatico N. 35-89

Bergamo 27/Luglio/1932/X°

A S.E. NOR. AVV. IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza della Libertà n°4

Fallimento G.B.Valoti/Boltiere

Facendo seguito al contenuto di mia 2/Corrente, interesso la di Lei ben nota cortesia a volermi comunicare, se la sentenza della causa discussa presso La Magistratura delle Acque è stata pubblicata e se l'esito è conforme alle nostre previsioni.

Gradirò leggerLa, e frattanto con distinta stima La saluto.

55929

ASSR

Avv. ALESSANDRO TIRABOSCHI
BERGAMO — PIAZZA BARONI, 4

Telef. { Studio 30-34
Abitazione 30-54

Bergamo, li 8 Agosto 1932

Ill.mo e caro Collega

Io sono del parere di notificare. Le scrivo io, perchè il Rag. De Ambrosis è assente.

Saluti cordiali.

A. T.

Rag. Emilio De Ambrosis Istria
BERGAMO
Via Gerolamo Tiraboschi N. 8
(Porta Nuova)
Telefono N. 35-89

Bergamo, 5/8/1932/X°

A S.E. ONOR.AVV. IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza della Libertà 4

Fallimento Valoti/

A Pregiata Sua 3/Corrente ci pregiamo significarLe che il rag.De Ambrosis è assente da Bergamo per un breve periodo di ferie,e ci siamo affrettati a passare il contenuto della Pregiata Succitata Sua lettera al Sg.Avv.Tiraboschi,pregandolo di mettersi in comunicazione con Lei.

La ringraziamo,e le porgiamo distinti saluti.

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO

giorno 5 marzo 33

Inviato al rag. De Ambrosi.

1°- Memoriale scritto -
2.- Decreto Ministeriale
3.- Citazioni Lor. Alto Lev
4.- Memoria Avv. dello Stat
5.- Nostra memoria
6.- Replica Alto Lev.
7.- Sentenza -

Ricevuta postale spedita al rag. De Ambrosi (il 27 nov. 33)

Roma - (Centro Raccom)
8-5-33-12
N. 247

Inviate notizie il 14 gen. 1934

Rag. Emilio De Ambrosis Istria

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8

(PORTA NUOVA)

***

Telefono N. 35-89

E S P R E S S O

A S.E.L'ON.AVV. IVANOE' BONOMI

Piazza della Libertà 4

R O M A

&°&°&°&°&°&°&°&°&

. . . . . .

Roma, 27 novembre 33

Egregio rag. De Ambrosis,

Ho esaminato attentamente la corrispondenza relativa alla causa ~~[illegible]~~ Falotti - Soc. Alto Serio, e posso assicurarla che, in seguito alle sue pressanti lettere del 15 febbraio e poi del 4 marzo (nella quale ~~[illegible]~~ allegava copia di quella precedente) io mi sono affrettato a mandarle i seguenti atti indicati nella lettera accompagnatoria:

1°- Memoria Falotti
2°- Decreto Ministeriale
3°- Citazioni Soc. Alto Serio
4°- ~~[illegible]~~ Memoria Avvocatura dello Stato
5- Vostra memoria
6- Replica Soc. Alto Serio
7- Sentenza.

L'incarto venne spedito al suo nome e indirizzo con raccomandata 8 marzo 1933 di cui le mando la ricevuta.

N. 247, mediante la quale potrà dare opportune ricerche

~~Pili~~ ~~Avrei~~ Ho ragione di ritenere che Ella (che mi scriveva nella sua seconda lettera essere la causa fissata per 27 marzo) abbia passato senz'altro il fascicolo all'avv. Tirabosch.

~~Avrei~~ Se infatti Ella non avesse ricevuto ~~il plico~~ l'inoltro raccomandato mi avrebbe certamente riscritto; se lo avesse tenuto perchè giovi presso di Lei ~~la~~ mi avrebbe dato cenno di ricevuta, cioè che Ella non ha fatto ~~nulla~~ ~~nulla~~ per aver subito trasmesso l'inoltro all'avv. Tirabosch.

~~E' quale~~

Non è raro il caso che in uno studio legale un qualche incarto entri in un fascicolo diverso. Occorrerà perciò una diligente ricerca.

Cordiali saluti.

der

Rag. Emilio De Ambrosis Istria
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(PORTA NUOVA)
AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
Telefono N. 35-89

Bergamo, li 23 Novembre 1933 XII°

A S.E. L'On.AVV.IVANOE' BONOMI

R O M A

&°&°&°&°&°&°&°&

E S P R E S S O

L'Avv.Tiraboschi mi ha cercato il fascicolo della Causa De Angeli Frua - Vall.Valoti benchè sia convinto che il fascicolo stesso debba essere in sue mani =

L'Avvocato mi comunica che richiestolo all'E.V. Ella ha risposto che è stato spedito a me sino dall'8 Marzo u/s. = Non risulta al mio studio di averlo ricevuto e neppure la mia Signorina, che è diligentissima nel tenere in ordine l'archivio, non ricorda di averlo ricevuto = Mi viene il dubbio di averlo subito passato all'Avv.Tiraboschi senza stendere la lettera accompagnatoria e neppure la mia lettera di recezione e di ringraziamento alla E.V. che è mia abitudine di fare sempre =

Risulta pure dalla mia lettera in data 17 Febbraio con la quale Le chiedevo l'incartamento, di mettersi d'accordo con l'Avv/ Tiraboschi = Per togliermi questo dubbio mi permetto disturbare l'E.V. perchè voglia vedere se la lettera accompagnatoria del fascicolo in data 8 Marzo 933 è diretta a me o all'Avv.Tiraboschi, e inoltre Le sarò assai grato se vorrà dirmi il giorno preciso della spedizione, come pure se il fascicolo è stato spedito in forma raccomandata come non dubito, comunicandomi il numero della ricevuta postale di Roma, in modo che possa fare le ricerche a questo Ufficio Postale =

Perdoni il disturbo e voglia gradire i miei rispettosi e devoti saluti unitamente ai miei ringraziamenti

Dev/mo

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO

Scrinbrum -

Rag. Emilio De Ambrosis Istria

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(PORTA NUOVA)

Telefono N. 35-89

Bergamo // 4 marzo 1933 XI°

S. E. On. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4 R O M A

Le confermo il contenuto di mia 17 febbraio u.s. della quale mi permetto accluderLe copia.

Le sarò grato se vorrà farmi tenere il fascicolo perchè con tutta probabilità si potrà forse definire la causa con una buona transazione altrimenti si dovrà discutere alla prossima udienza del 12 marzo, anzichè il 4 come erroneamente Le scrissi.

Sono certo che vorrà favorirmi e nello stesso tempo Le significo che l'On. Tiraboschi continuerà a valersi della Sua preziosa collaborazione anche nel caso in cui si dovesse arrivare alla discussione.

La ringrazio e nell'occasione Le porgo i miei più rispettosi saluti.

D. E. Ambrosis

RAG. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8 - (Porta Nuova)

BERGAMO CENTRO 21-22 17 · II 33-XI

MOSTRA RIVOLUZIONE FASCISTA
ROMA RIDUZIONE 70%

TELEFONO N. 35.89

A Sua Ecc.L'Onor. AVV. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

R O M A

RAG. EMILIO DE AMBROSIS ISTR
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8 - (Porta Nuova)

TELEFONO N. 35.89

A

S. E. ON. AVV. IVANOE BONOMI

PIAZZA DELLA LIBERTA' 4

ROMA

Rag. Emilio De Ambrosis Istria
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
Telefono N. 35-89

Bergamo, li 17 Febbraio 1933 XI°

S.E. On.Avv.IVANOE' BONOMI
Piazza della Libertà 4
R O M A

&°&°&°&°&°&°&°&

Rispondo in ritardo alla preg/Sua 25 Gennaio u/s. a causa di una lieve indisposizione che mi ha obbligato a restare per qualche tempo lontano dagli affari. Ella vorrà perdonarmi.

La causa ora si trova davanti al Tribunale di Milano = L'Avv. Tiraboschi mi fa presente che sarebbe necessario avere il fascicolo per poter predisporre la comparsa per l'udienza del 4 Marzo p/v.; se non Le è di disturbo La prego di mettersi d'accordo con Lui =

Così pure La prego di volermi comunicare se devo anticipare ancora qualche somma per spese assistenza, o se Ella desidera attendere la liquidazione definitiva a chiusura della causa, sarebbe più desiderabile.

Colgo frattanto l'occasione per porgerLe i miei più distinti e devoti saluti

Dev/mo

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO

Rag. Emilio De Ambrosis Istria

BERGAMO

VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(PORTA NUOVA)

Telefono N. 35-89

Bergamo // 17 febbraio 1933 XI°

(c o p i a)

S.E. On. Ivanoe Bonomi

R O M A

Rispondo in ritardo alla preg/ Sua 25 gennaio u.s. a causa di una lieve indisposizione che mi ha obbligato a restare per qualche tempo lontano dagli affari. Ella vorrà perdonarmi.

La causa ora si trova davanti al Tribunale di Milanp = L'avv. Tiraboschi mi fa presente che sarebbe necessario avere il fascicolo per poter predisporre la comparsa per l'udienza del 4 marzo p.v; se non Le è di disturbo La prego di mettersi d'accordo con lui.

Così pure La prego di volermi comunicare se devo anticipare ancora qualche somma per spese assistenza, e se Ella desidera attendere la liquidazione definitiva a chiusura della causa, sarebbe più desiderabile.

Colgo frattanto l'occasione per porgerle i miei più distinti e devoti saluti.

Dev/mo = Firmato Rag. Emilio De Ambrosis

Ammin. delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenze Raccomandate

Roma
(Centro-Racom.)

Ufficio Centrale
11-6.3.3312
ACCETT. RACC. ASS.

Assegno L. ..... N. 247

Mittente ..... Millos = Y. Bonoma

Destinatario ..... Sig. Ambrosio

Destinazione .....

Tassa L. ..... *Espresso L.* ..... *Firma* .....

È vietato includere valori nelle raccomandate. L'Amministrazione non ne risponde.

Rag. Emilio De Ambrosis Istria
BERGAMO
VIA GEROLAMO TIRABOSCHI N. 8
(PORTA NUOVA)

Telefono Automatico N. 35-89

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

Bergamo, li 17 Gennaio 1934 XII°

A S.E. L'On.Avv. IVANOE' BONOMI

R O M A

&°&°&°&°&°&°&

Mi è pervenuta la preg.Sua del 14 and/ e mi spiace che Ella non abbia ricevuta la mia in data 30 Novem/ u/s. con la quale Le accusavo ricevuta della Sua in data 27 Novem/u/s. e La ringraziavo pel Suo cortese interessamento = Ma oltre a ciò mi spiace l'accaduto perchè ha potuto lasciarLe l'impressione di una man= canza di riguardo =

Rimedio con la presente per comunicarLe che non è stato pos= sibile rintracciare il fascicolo, anche perchè all'Ufficio Postale di qui, mi è stato detto che il reclamo deve essere fatto direttamente dal mittente = Immagini Lei se è possibile arrivare a questa soluzio= ne che rimanderebbe le cose alle calende greche senza alcun risultato. D'altra parte l'Avv.Tiraboschi ha provveduto a fare le copie, e non è improbabile che il fascicolo salti fuori all'ultimo momento =

Intanto La ringrazio ancora pel Suo cortese interessamento che saprò tenere nella dovuta considerazione a causa finita =

Mi perdoni ancora dell'involontario contrattempo e frattan= to colgo l'occasione per porgerLe i più rispettosi e devoti saluti

Dott. E. De Ambrosis

Rag. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA

P/S. Le unisco per regolarità la ricevuta che gentilmente mi ha trasmesso =

Roma, 21 Novembre 1933.

Egregio Avvocato,

Rispondo subito alla sua di ieri.

Con lettera 17 febbraio e poi con altra del 4 marzo il mag. De Ambrosis mi chiedeva le carte perchè Ella potesse predisporre la memoria per la causa chiamata il 12 marzo.

Io mi affrettai a mandare in data 8 marzo 1933 al mag. De Ambrosis i seguenti documenti:

1°- Memoriale bilito
2°- Decreto Ministeriale
3- Citazioni Società Alto Serio
4- Memoria Avvocatura dello Stato
5- Nostra memoria -
6- Replica Società Alto Serio
7- Sentenza Trib. Sup. Acque.

Fortunatamente le carte saranno rimaste presso il sig. De Ambrosis dal quale potrò ritirarle.

Con ~~[illegible]~~ i migliori saluti

Sig. Alessandro Tiraboschi
Piazza Barozzi, 4

Bergamo

ASSR

AVV. ALESSANDRO TIRABOSCHI
BERGAMO — PIAZZA BARONI, 4

Telef. { Studio 30-34
Abitazione 30-34

Bergamo, li 18 Novembre 1953

On.le Avv.Ivanoe Bonomi

Roma

F.llto. VALOTI= ALTO SERIO=

Ella deve avere ancora il fascicolo nella intestata causa.Devo predisporre la comparsa per la Magistratura Regionale.=

La prego di farmelo avere.

Saluti cordiali.

A. Tiraboschi

Avv. ALESSANDRO TIRABOSCHI
BERGAMO
PIAZZA BARONI N. 4

Telef. { Studio 30-34
Abitazione 30-54

A. Sua Ecc.za

ON. AVV. IVANOE= BONOMI

Piazza della Libertà 4

° R O M A °

= = = = = = = = = =

Roma, 25 Gennaio 1933.

Egregio Rag. DE AMBROSIS ISTRIA,

Alla fine di settembre l'egregio collega avv. Tiraboschi mi scriveva avvertendomi che forse la Società Idroelettrica dell'Alto Serio non si sarebbe acquietata alla decisione di incompetenza del Tribunale Superiore delle Acque ma avrebbe adito il Tribunale territoriale.

Da allora non ho più nulla saputo dell'esito della vertenza e del risultato concreto della lunga vicenda.

Le sarei perciò grato se volesse informarmi dell'ulteriore svolgimento che spero abbia condotto alla risoluzione definitiva.

Con i migliori saluti.

Dev.mo

ASSR

R. Tribunale Superiore delle Acque

Conclusioni di

Martinoli Annunciata ved. Cermeseli per sè e figli minori

Giuseppe Cermeseli

Giovanna Cermeseli

Anna Maria Cermeseli

tutti rappresentati ~~[illegible]~~ dall'avv. Ivano Dorvoni e domiciliati elettivamente nel suo studio in Piazza Libertà 4

contro la

Società per gli Impianti Idroelettrici dell'Isère rappresentata dal Grand Uff. Giuseppe Erna.

~~Poiché le~~ I motivi sono identici a quelli presentati e svolti dal Fallimento Valoti, e pertanto si chiede.

Piacerà all'Ecc. Tribunale Superiore delle Acque respingere il ricorso della Società per gli Impianti Idroelettrici dell'Alto Po contro il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici (Div. XI N. 5910) in data 5 luglio 1930 Anno VIII, con la condanna della stessa nelle spese e onorari del presente giudizio.

I sottoscritti Martinoli Annunciata Ved. Cermuschi per sè e minori, ~~Giuseppe Cermuschi~~ Avv. Antonio Bettoni per figli Giuseppe Cermuschi, Giovanna Cermuschi e Anna Maria Cermuschi delegano a rappresentarli nella presente causa l'avv. Giovanni Bonomini, Piazza Libertà 4 Roma

delegato provinciale
nel suo studio

si allega — Copia conform

Mandato generale di Giuseppe Cermuschi all'avv. Bettoni Antonio — Atto Notaio Lucatelli di Bergamo Giuseppe

27 agosto 1931

Ulteriore memoria illustrativa della

Domanda di riconoscimento della Ditta Valoti

(Derivazione dal Serio)

All'Ecc.mo Ministero dei Lavori Pubblici.

~~Ulteriore memoria illustrativa~~

La domanda ~~di riconoscimento~~ ~~presentata~~ presentata tempestivamente dalla Ditta Valoti il 19 maggio 1922 per riconoscere l'~~il~~ antichissimo diritto di derivare dal Serio della Fucina del Pianello in Comune di Ardesio (Bergamo) si fonda sull'art. 1 del R. Decreto 9 ottobre 1919 ~~e~~ lettere a) e b) del detto articolo.

Infatti il diritto a derivare si fonda:

1°_ Sul titolo legittimo. Il diritto a derivare ha la sua base giuridica nell'atto di transazione 31 ottobre 1179 tra il Vescovo di Bergamo e i Consoli di Ardesio. Ora è bene avvertire che il Vescovo aveva

giurisdizione feudale su Ardenno e su altri Comuni della Valle Brembana, onde la sua concessione era pienamente legittima, provenendo da ~~una autorità~~ un potere che (come ha più volte ricono=sciuto il Tribunale delle Acque) « secondo l'ordinamento legislativo del tempo ne aveva piena facoltà. » ~~[illegible]~~

~~Che se [illegible] i documenti~~

I documenti presentati a tale riguardo vanno esaminati secondo i criteri conte=nuti in una nota sentenza della Cassazione di Roma (26 luglio 1919), la quale ha giudicato che « se anche l'autorizza=zione o l'approvazione del godimento del=l'acqua non siano consacrate in un

formale atto di concessione, basta che risultino da provvedimenti che comunque l'esprimino chiaramente e precisamente; perchè l'essenziale è che l'utente sia in grado di dare la prova che, se esso e i suoi autori derivarono ed utilizzarono per lungo tempo l'acqua pubblica, ciò fecero non abusivamente o sulla base di una ipotetica e probabilmente insussistente antica concessione, ma sull'approvazione apertamente manifestata da chi nel tempo poteva dirsi il disponitore dell'acqua.

Non dubito quindi, che, esaminati al lume di questi principii i molti documenti da noi presentati ~~non~~ ~~convincer~~ potranno valere come titolo legittimo a derivare.

2- Sull'uso trentennale - Se ~~la~~ il riconoscimento chiesto non si volesse concedere in base al titolo, la Ditta Valoti ~~la~~ pretende ~~che~~ di ottenerlo in base all'uso trentennale. Il trentennio utile agli effetti del riconoscimento è quello anteriore al 1884, cioè il trentennio 1854-1884.

Che la Fucina del Pianello abbia utilizzato a scopo di forza motrice l'acqua del Serio per tutto il predetto trentennio si desume da tutti i documenti presentati. Detta fucina ha funzionato regolarmente fino al 1908, e le prove, le testimonianze, gli atti prodotti non possono lasciar dubbio in contrario.

Naturalmente, per prassi costante di

Memoria in appoggio alla domanda di riconoscimento
~~della~~

ASSR

cotesto Ecc.mo Ministero, trattandosi di forza motrice l'espressione "effettivamente utilizzata" adoperata dalla legge va riferita non alla forza quale è prodotta dai meccanismi motori, ma quale è data dalla quantità dell'acqua moltiplicata per il salto. Vedrà cotesto Ecc.mo Ministero, sulla scorta dei dati da noi presentati, la quantità di acqua utilizzata in tutto il trentennio e di cui la Fucina chiede il riconoscimento.

Opposizioni al riconoscimento

Contro il riconoscimento chiesto dalla Ditta Valoti si ~~fanno tre~~ affacciano tre motivi di opposizioni. ~~Vediamoli~~ Esaminiamoli distintamente.

1° Si asserisce che la ~~La~~ derivazione a favore della Tricina del Pianello deve considerarsi decaduta a termine dell'art. 41 della ~~R. decreto~~ vigente legge per: ~~non~~

a) non uso durante un triennio consecutivo o per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua pubblica;

b) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e utilizzazione;

c) per abituale negligenza e inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Tutto ciò si oppone perchè dal 1908 la Tricina del Pianello non è più efficiente e, pur esistendo sempre le opere di presa, non si è utilizzata la presa stessa.

Senonchè ~~è~~ deve[illegible]

qui siamo in tema di riconoscimento e non già in tema di decadenza di una derivazione già riconosciuta. Infatti l'art. 41 comincia così: "tutti gli utenti menzionati nell'articolo primo della presente legge decadono dal diritto di derivare" intendendo con ciò di riferirsi agli utenti, cioè a coloro che hanno già un diritto e che possono quindi decadere da medesimo; ma l'art. 41 non parla affatto di richiedenti il riconoscimento, cioè ~~degli~~ di aspiranti utenti, che non hanno ancora un diritto certo dal quale poter decadere.

Quando ~~la legge~~ il decreto Bonomi del 16 novembre 1916 entrò in vigore

(e precisamente nel febbraio 1917) le nuove disposizioni relative alla decadenza non potevano che riferirsi agli utenti ~~per titolo legittimo, o per una tolleranza non sorretta concessione~~ riconosciuti, e non potevano già riferirsi a coloro ~~che~~ il cui diritto non era ancora riconosciuto e che anzi dovevano, per le nuove disposizioni legislative, farlo riconoscere.

~~Dunque~~ Del resto ~~il~~ che questa sia ~~il~~ ~~in~~ ~~l'intento~~ l'esatta interpretazione della legge lo si desume dalle ~~test~~ successive disposizioni dell'art. 41. Per far decadere un utente, occorre che esso sia anzitutto un utente (non un aspirante utente) che lo si diffidi a utilizzare,

la derivazione, che intervenga un parere del Consiglio Superiore e infine che un decreto ministeriale ~~che~~ lo dichiari decaduto. Ma non si può, per la contraddizione che è implicita nelle cose, ~~se~~ dichiarare decaduto dal diritto di derivare un utente di cui non si è ancora riconosciuto il diritto a derivare.

2° - Si asserisce che non può farsi luogo al riconoscimento perchè la nuova legge ~~obbliga~~ ~~fa obbligo~~ fa obbligo in caso di cessione di una utenza del nulla osta del Ministro (art. 20) mentre la cucina del Pianello fu ceduta senza ~~ne~~ i necessari ~~ne~~ nulla osta.

A parte il fatto che nessuna cessione è stata fatta da ~~le~~ parte del sig. Fabri

del diritto di derivazione del Pianello dopo la promulgazione del decreto 9 ottobre 1919, sono a rifare qui le stesse considerazioni superiormente sviluppate.

Qui siamo in sede di riconoscimento. Prima occorre accertare e riconoscere il diritto all'utenza, poi questo diritto sarà disciplinato dalle nuove disposizioni di legge. Ma le nuove disposizioni non ~~sot~~ possono assolutamente riferirsi ad un diritto che non è ancora riconosciuto, ~~cioè non è ancora~~ ~~secondo le nuove norme~~ ossia non è ancora legittimamente nato.

9°- Si asserisce che non si può riconoscere la ~~dirett~~ utenza del Pianello perchè l'antico utente ~~del F~~ avrebbe

dovuto ottemperare alle disposizioni della nuova legge, e precisamente all'art. 36, qualora avesse inteso di portare variazioni nei mercamiani destinati alla produzione e all'uso della forza motrice.

Anche qui vale la confutazione già svolta superiormente. Prima occorre riconoscere il diritto, poi, accertata e riconosciuta l'intenza, essa dovrà ottemperare a tutti gli obblighi di legge.

In sostanza ciò che si chiede è che cotesto Ecc.mo Ministero, tenendo conto del titolo legittimo, oppure dell'uso trentennio 1854-1884, oppure ~~dell'uso~~ per tutto il integrando l'una

dimostrazione con l'altra, ricorrerà il diritto a derivare ~~della Ditta~~ dal Serio della Fucina del Pianello, e precisamente a derivare quella quantità di acqua che dal titolo o della quantità effettivamente utilizzata nei trentenni sarà per risultare.

Per la Ditta Valoti

ULTERIORE MEMORIA ILLUSTRATIVA della domanda di riconoscimento della DITTA VOLATI

(DERIVAZIONE DAL SERIO)

.....

All'Ecc.mo Ministero dei Labori Pubblici

La domanda presentata tempestivamente dalla Ditta Volati il I9 Maggio I922 per riconoscere l'antichissimo diritto di derivare dal Serio della Fucina del Pianello in Comune di Ardesio(Bergamo)si fonda sull' art.I del R.Decreto 9 Ottobre I929 lettera a) e b) del detto articolo.

Infatti il diritto a derivare si fonda:

I° Sul titolo legittimo .Il diritto a derivare ha la sua base giuridica nell'atto di transazione 3I Ottobre II79 tra il Vescovo di Bergamo e i Consoli di Ardesio.Ora è bene avvertire che il Vescovo aveva giurisdizione feudale su Ardesio e su altri Comuni della Valle Brembana,onde la sua concessione era pienamente legittima,provenendo da un potere che(come ha più volte riconosciuto il Tribunale delle Acque) «secondo l'ordinamento legislativo del tempo ne aveva piena facoltà.»

I documenti presentati a tale riguardo vanno esaminati secondo i criteri contenuti in una nota sentenza della Cassazione di Roma(26 Luglio I919) la quale

sentati.Detta fucina ha funzionato regolarmente fino al 1908,e le prove,le testimonianze,gli atti prodotti non possono lasciar dubbio in contrario. Naturalmente ,per prassi costante di codesto Ecc.mo Ministero,trattandosi di forza motrice l'espressione" effettivamente utilizzata" adoperata dalla legge va riferita non alla forza quale é prodotta dai meccanismi motori,ma quale é data dalla quantità dell'acqua moltiplicata per il salto.Vedrà codesto Ecc.mo Ministero,sulla scorta dei dati da noi presentati, la quantità di acqua utilizzata in tutto il trentennio e di cui la Fucina chiede il riconoscimento.

OPPOSIZIONE AL RICONOSCIMENTO

Contro il riconoscimento chiesto dalla Ditta Valoti si affacciano tre motivi di opposizione.Esaminiamoli distintamente.

I° Si asserisce che la derivazione a favore della Fucina del Pianello deve considerarsi decaduta a termine dell'art.41 della vigente legge per:

a)non uso durante un triennio consecutivo o per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua pubblica;

b)per inempeimento delle condizioni essenziali della derivazione e utilizzazione;

c) per abituale negligenza e inosservanza delle

disposizioni legislative e regolamentari in vigore. Tutto ciò si oppone perché dal 1908 la Fucina del Pianello non é in efficenza e, pur esistendo sempre le opere di presa, non si é utilizzata la presa stessa. Senonché devesi osservare che qui siamo in tema di riconoscimento e non già in tema di decadenza di una derivazione già riconosciuta. Infatti l'art.41 comincia così: "tutti gli utenti menzionati nell'art.1 della presente legge decadono dal diritto di derivare " intendendo con ciò di riferirsi agli utenti, cioé a coloro che hanno già un diritto e che possono quindi decadere dal medesimo; ma l'art.41 non parla affatto di richiedenti il riconoscimento, cioé di aspiranti utenti, che non hanno ancora un diritto dal quale poter decadere.

Quando il decreto Bonomi del 16 Novembre 1916 entrò in vigore (e precisamente nel Febbraio 1917) le nuove disposizioni relative alla decadenza non potevano che riferirsi agli utenti riconosciuti, e non e non già riferirsi a coloro il cui diritto non era ancora riconosciuto e che anzi dovevano, per le nuove disposizioni legislative, farlo riconoscere. Del resto che questa sia l'esatta interpretazione della legge lo si desume dalle successive disposizio- dell'art.41. Per far decadere un utente, occorre che

esso sia anzitutto un utente (non un aspirante utente), che lo si diffidi a utilizzare la derivazione, che intervenga un parere del Consiglio Superiore e infine che un decreto ministeriale lo dichiari decaduto. Ma non si può, per la contraddizione che é implicita nelle cose, dichiarare decaduto del diritto di derivare un utente di cui non si é ancora riconosciuto il diritto a derivare.

2°= Si asserisce che non può farsi luogo al riconoscimento perché la nuova legge fa l'obbligo, in caso di cessione di un utente, del nulla osta del Ministro (art. 20), mentre la Fucina del Pianello fu ceduta senza i necessari nulla osta.

A parte il fatto che nessuna cessione é stata fatta da parte del Sig. Valati del diritto di derivazione del Pianello dopo la promulgazione del decreto 9 Ottobre 1919, sono a rifare qui le stesse considerazioni superioramente sviluppate.

Qui siamo in sede di riconoscimento. Prima occorre accertare e riconoscere il diritto all'utenza, poi questo diritto sarà disciplinato dalle nuove disposizione di legge. Ma le nuove disposizioni non possono assolutamente riferirsi ad un diritto non ancora riconosciuto, ossia non ancora legittimamente nato.

3°=Si asserisce che non si può riconoscere la uten=

za del Pianello perché l'antico utente avrebbe dovuto ottemperare alle disposizioni della nuova legge, e precisamente all'art.36, qualora avesse inteso di portare variazioni nei meccanismi destinati alla produzione e all'uso della forza motrice.
Anche qui vale la confutazione già svolta superiormente. Prima occorre riconoscere il diritto, poi, accertata e riconosciuta l'utenza, essa dovrà ottemperare a tutti gli obblighi di legge. In sostanza ciò che si chiede è che codesto Ecc.mo Ministero, tenendo conto del titolo legittimo, oppure dell'uso per tutto il trentennio 1854 -1884, oppure integrando l'una dimostrazione con l'altra, riconosca il diritto a derivare dal Serio della Fucina del Pianello, e precisamente a derivare quella quantità di acqua che dal titolo o dalla quantità effettivamente utilizzata nel trentennio sarà per risultare.

Per la Ditta Valoti

R. TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Fallimento del Sig. G. B. Valoti

c.

Società Impianti Idroelettrici dell'alto Serio

Avv. Bonomi Franco

III

R. TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

PALAZZO DI GIUSTIZIA

R. POSTE

TRIBUNALE SUPERIORE DELLA ACQUE PUBBLICHE ROMA

Ill.mo Signor

Avv. Bonomi Cav. O. S. S. A. Santo

Piazza Libertà 4

ROMA

126

Si prega di esibire la presente

Roma, 26 settembre 1934-XII

La S.V. Ill.ma è pregata di favorire nella Cancelleria di questo Tribunale (stanza n. 19) per comunicazioni che La riguardano.

R. TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE * ROMA *

Il Cancelliere Capo

ASSR

STUDIO LEGALE
LUSSANA Avv. GIORGIO
Via T. Tasso, 6 BERGAMO

Copia

Avv. Bonomi

ECC. TRIBUNALE SUPERIORE delle

ACQUE PUBBLICHE in ROMA

Bergamo, li 1 primo Ottobre 1931 IX

A richiesta della Spett. SOCIETA' PER GLI IMPIANTI IDROELETTRICI DELL'ALTO SERIO, Soc. An. sedente in Milano, con capitale di L.12.000.000, in persona del suo Presidente e legale Rappresentante Gr.Uff.Giuseppe Frua, a tutti gli effetti del presente atto rappresentata per mandato speciale 24 Settembre 1931 aut. Not. Solari Solari di Gazzaniga degli Avv. Comm. Gastone Cavalieri di Roma, e Avv. Giorgio Lussana di Bergamo, ed elettivamente domiciliata in Roma presso il primo in Via Monte Zebio N.19

premesso

Che con mio atto N.1616 in data 28 Settembre 1931 IX di repertorio, ad istanza come sopra ho notificato ai Sigg. Rag. Emilio De Ambrosis Istria, quale curatore del fallimento del Sig. Giovanni Battista Valoti, Fogaccia Conte Pietro di Clusone, Maninetti Giacomo di Ardesio Cernuschi Giovanna fu Luigi, e Martinoli Annunciata Ved. Cernuschi per se e quale rappresentante dei minori suoi figli Anna-Maria, Giuseppe, Alessandro, Teresina, Luigina Cesarina, Carlo Alberto Cernuschi, fu Luigi ricorso steso nell'interesse dell'istante avanti codesto Ecc.so Tribunale per l'annullamento del R.D. 5 Luglio 1930 A. VIII Div. XI N.5910 dell'Ecc.so Ministero dei

L 1650 Ap.
Diritti
Atti L 91.50
Bravi

L.L.P.P.

Che venne omessa la citazione a comparire avanti il Tribunale adito

A complemento del mio atto di notifica e dell'atto di ricorso stesso ho citato e col presente atto

c i t o

1°) Il fallimento del Sig. Giovanni Battista Valoti fu Angelo, di bergamo, rappresentato dal curatore definitivo Rag.Emilio Ambrosis Istria

3°) Fogaccia Conte Pietro fu Gerolamo di Clusone

3°) Maninetti Giacomo fu Meldiorre di Ardesio

4°) Cernuschi Giovanni fu Luigi di Bergamo,B.S.Caterina Angolo Morla, quale erede di Cernuschi Luigi fu Stefano

5°)Martinoli Annunciata Ved. Cernuschi per se e quale rappresentante dei minori suoi figli,Anna-Maria, Giuseppe,Alessandro,Teresina,Luigina, Cesarina,Carlo Alberto Cernuschi,Fu Luigi quali eredi dello stesso, nel suo domicilio e residenza in Bergamo,Via Umberto 1°, a comparire avanti L'Ecc.mo Tribunale Superiore delle Acque in Roma nella sede del medesimo e avanti al Giudice che sarà delegato a norma di legge da S.E. il Presidente alla udienza del giorno 30 Dicembre 1931 X ore di rito, per ivi sentir pronunciare sul ricorso medesimo

Copia Autentica del medesimo atto di citazione io sot-

Martinoli Annunciata
Via Umberto I°

toscritto Ufficiale Giudiziario Angelo Bettoni, addet-
to al R.Tribunale di Bergamo, ho notificato a richiesta
come sopra al Fallimento del Sig. Giovanni Battista
Valoti di Bergamo, in persona del curatore definitivo
Rag. Emilio Ambrosis Istria mediante rilascio e conse-
gna fatta allo stesso nel suo ufficio, ivi parlando e
consegnandola a mani Chiusa all'esperto

alla Sig. Giovanna Cernuschi fu Luigi, mediante conse-
gna alla stessa nella sua residenza e domicilio in
Bergamo B.S.Caterina, ivi parlando e consegnandole a mani
Chiusa all'esperto

alla Sig. Martinoli Annunciata Ved. Cernuschi di Berga-
mo, Via Umberto 1°, per sè e quale rappresentante dei
minori suoi figli sopra indicati, mediante rilascio
e consegna fatta alla stessa, nel suo domicilio e residenza
ivi parlando e consegnandola a mani Sue
proprie

ed ai Sigg. Fogaccia Conte Pietro Fu Gerolamo di Clu-
sone, e Maninetti Giacomo fu Melchiorre di Ardesio
mediante spedizione di una copia autentica per ciascuno
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a' sensi di legge.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Il Commesso Autorizzato
con Decreto Presidenz. 1 Giugno 1924
R. TRIBUNALE DI BERGAMO
(Franciosi Giuseppe)

I sottoscritti Martinoli Annunziata Ved. Cermuschi per se e figli minori; l'avv. Antonio Bettoni per Giuseppe Cermuschi; Giovanna Cermuschi e Anna Maria Cermuschi delegano a rappresentarli nella presente causa l'avv. Ivanoe Bonomi, eleggendo domicilio nel suo studio in Roma, Piazza della Libertà N.° 4 -

p. Alessandro - Luigia - Caterina e Albino Cermuschi figli minori
Martinoli Annunziata Vedova Cermuschi

p. p. Giuseppe Cermuschi
Avv. Antonio Bettoni

Giovanna Cermuschi

Anna Maria Cermuschi

Visto per autentica
Ivanoe Bonomi

MARCA DA BOLLO LIRE DUE

STUDIO LEGALE
LUSSANA Avv. GIORGIO
Via T. Tasso, 6 BERGAMO

Copia

ECC. TRIBUNALE SUPERIORE DELLE
ACQUE PUBBLICHE in R O M A

Bergamo, li 1° primo Ottobre 1931 - IX

A richiesta della Spett. Società per gli Impianti Idroelettrici dell'Alto Serio, Società Anonima sedente in Milano con capitale di L. 12.000.000, in persona del suo Presidente e legale Rappresentante Gr.Uff.Giuseppe Frua, a tutti gli effetti del presente atto rappresentata per mandato speciale 24 Settembre 1931 aut. Not. Solari di Gazzaniga, dagli Avv. Comm. Gastone Cavalieri di Roma, e Avv. Giorgio Lussana di Bergamo, ed elettivamente domiciliata in Roma presso il primo in Via Monte Zebio N.19 p r e m e s s o

Che con mio atto N.1616 (Repert) in data 28 Settembre 1931 IX ad istanza come sopra ho notificato ai Sigg. Rag. Emilio de Ambrosis Istria, quale curatore del fallimento del Sig. Giovanni Battista Valoti, Fogaccia Conte Piero di Clusone, Maninetti Giacomo di Ardesio, Cernuschi Giovanna fu Luigi, e Martinoli Annunciata Ved. Cernuschi, per sè e quale rappresentante dei minori suoi figli Anna Maria, Giuseppe, Alessandro, Teresina, Luigina, Cesarina, Carlo Alberto Cernuschi fu Luigi ricorso steso nell'interesse dell'istante avanti codesto Ecc.so Tribunale per l'annullamento del R.D. 5 Luglio 1930 A.VIII° Div. XI N.5910 dell'Ecc.so Mi-

L 1650 Lire
Diritti
Atti
L 91.70

nistero dei L.L.P.P.

Che venne omessa la citazione a comparire avanti il Tribunale adito a complemento del mio atto di notifica e dell'atto di ricorso stesso ho citato e col presente atto c i t o

1°) Il Fallimento del Sig. Giovanni Battista Valoti fu Angelo, di Bergamo rappresentato dal Curatore definitivo Rag. Emilio Ambrosis Istria

2a) Fogaccia Conte Piero fu Gerolamo di Clusone

3°) Maninetti Giacomo fu Melchiorre di Ardesio

4°) Cernuschi Giovanni fu Luigi di Bergamo, Borgo S.Caterina = Angolo Morla, quale erede di Cernuschi Luigi fu Stefano

5°) Martinoli Annunciata Ved. Cernuschi per se e quale rappresentante dei minori suoi figli Anna-Maria Giuseppe,Alessandro, Teresina, Luigina, Cesarina, Carlo Alberto Cernuschi, fu Luigi, quali Eredi dello stesso, nel suo domicilio e residenza in Bergamo, Via Umberto 1°,

a comparire avanti l'Ecc.mo Tribunale Superiore delle Acque in Roma nella sede del medesimo e avanti al Giudice che sarà delegato a norma di legge da S.E. il Prre=sidente alla udienza del giorno 30 Dicembre 1931 IX ore di rito, per ivi sentire pronunciar sul ricorso medesimo .=

Copia autentica del medesimo atto di citazione io sottoscritto Ufficiale Giudiziario Angelo Bettoni, addetto al R.Tribunale di Bergamo, ho notificato a richiesta come sopra al Fallimento del Sig. Giovanni Battista Valoti di Bergamo, in persona del curatore definitivo Rag. Emilio Ambrosis Istriamediante rilascio e consegna fatta allo stesso nel suo Ufficio, ivi parlando e consegnandola a mani

alla Sig. Giovanna Cernuschi fu Luigi, mediante consegna alla stessa nella sua residenza e domicilio in Bergamo Borgo S.Caterina, ivi parlando e consegnandola a mani

alla Sig. Martinoli Annunciata Ved. Cernuschi di Bergamo, Via Umberto 1°, per sè e quale rappresentante dei minori suoi figli sopra indicati, mediante rilasvio e consegna fatta alla stessa, nel suo domicilio e residenza, ivi parlando e consegnandola a mani

ed ai Sigg. Fogaccia Conte Pietro fu Gerolamo di Clusone, e Maninetti Giacomo fu Melchiorre di Ardesio mediante spedizione di una copia autentica per ciascuno

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a' sensi di Legge;=

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Il Commesso Autorizzato
con Decreto Presidenz. 1 Giugno 1924
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
(Francioni Giuseppe)

Il sottoscritto, curatore del Fallimento Valoti, in conformità al decreto 21 novembre 1931 del Giudice Delegato, delega a rappresentarlo l'avv. Alessandro Tiraboschi, e poichè questi, avendo pel suddetto decreto facoltà di nominare un procuratore in Roma, ha nominato S.E. l'avv. Ivanoe Bonomi delega anche l'avv. Ivanoe Bonomi a rappresentarlo nel presente giudizio ed elegge domicilio nel suo studio in Roma, Piazza della Libertà 4.

MARCA DA BOLLO
LIRE DIECI

Autenticato.

IL CURATORE DEL FALLIMENTO
Officio Mobiliare G. B. Valoti
Dott. EMILIO DE AMBROSIS ISTRIA
BERGAMO

Visto per autenticità
Ivanoe Bonomi

RAGIO...
...O DE AMB... ...STRIA
VIA G. TIRABOSCHI ... TELEF. 14-71
BERGAMO

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI B E R G A M O

NELLA PROCEDURA DEL FALLIMENTI G.B. VALOTI DI BOLTIE_
RE = ILL/MO SG. GIUDICE DELEGATO SG.AVV. CAV. LUIGI
ROCCA =

==========

Con Decreto 20/Aprile/1929 la S.V.Ill/ma nominava l'Onor.Avv. lessandro Tiraboschi di Bergamo quale av_ vocato della procedura fallimentare.

Come è noto alla S.V.Ill/ma,in seguito alle lunghe e laboriose pratiche esperite dal sottoscritto,l'Eccel_ so Ministero dei LL.PP. con decreto di riconoscimento in data 5/Luglio/1930 VIII° ha riconosciuto ai sensi dell'art.I. Lett.B. del R.D.L. 9/10/1919 N°2161 al fal_ lito G.B.Valoti e ad altri cointestati il diritto di derivare dal fiume Serio in Comune di Ardesio provin_ cia di Bergamo mod.10 di acqua atti a produrre col sal_ to di m.5,50 la potenza nominale di HP.73,33 per azio_ nare un maglio denominato "Fucina del Pianello"situato nello stesso comune di Ardesio sezione Bani distinto al mappale N°1097.

1323 R. Copie
Bolli N. 1 L. 10
Copie N. 1 L. 2
Diritti L. 0 10
Totale L. 12 10
21 NOV. 1931 Anno X
Bergamo, lì
Il Cancelliere

Successivamente la Soc.IMpianti Idroelettrici Alto Se_ rio,che ingiustamente deteneva tale diritto di acqua, insorgeva contro tale decreto riconoscimento del Mini_ stero dei LL.PP. e citava il sottoscritto nella sua veste di Curatore del Fallimento G.B.Valoti di Boltie_

re e gli altri cointestati, che provvederanno a parte a farsi assistere nel giudizio, davanti all'Ecc/mo Tribunale Superiore delle Acque in Roma, per l'udienza del giorno 30/Dicembre/1931/ Ore 10 per ivi sentire pronunciare sul ricorso medesimo.

Stando così le cose, si rende necessario che Il curatore sia assistito dal legale del Fallimento Onor. Avv. Alessandro Tiraboschi per sostenere presso l'Ecc/Mo Tribunale Superiore delle Acque in Roma, le buone ragioni dell'amministrazione fallimentare, che fra l'altro è proprietaria di una metà del diritto di acqua di cui sopra; e pertanto il sottoscritto

FA RISPETTOSA ISTANZA

alla S.V.Ill/ma perchè voglia autorizzare detto Sg. Onor. Avv. Alessandro Tiraboschi ad assistere il sottoscritto nella causa vertente davanti alla Superiore Magistratura delle Acque, con facoltà di associarsi un procuratore residente in Roma.

Con lam massima osservanza.

Il Curatore Del Fallimento

Bergamo li 21/Novembre/1931/X°

D E C R E T O

Il Giudice Delegato

Letto il suesteso ricorso e ritenuto l'esposto

Visto il Decreto 20/Aprile/1929 di questo Ufficio col quale veniva nominato il Sg.Onor.Avv.Alessandro Tiraboschi avvocato di questa città, quale procuratore del fallimento.

Vista la citazione notificata al Curatore ad istanza della Soc.IMpianti Idroelettrici Alto Serio per comparire avanti al Tribunale Superiore delle Acque in Roma per l'udienza del 30/Dicembre/1931/X°

Visto l'art.4 della legge 10/Luglio/1930 N°995

Autorizza il Curatore Sg.Rag.Emilio De Ambrosis Istria a costituirsi nel giudizio suindicato coll'assistenza del Sg.Onor.Avv.Alessandro Tiraboschi e dà autorizzazione a quest'ultimo di associarsi un procuratore residente in Roma.

Bergamo li 21/Novembre/1931/X°

Il Giudice Delegato

F/to. L. Rocca

Il Cancelliere: F. Zanda

Copia conforme coll'originale e si rilascia al Signor

Bergamo 21 NOV. 1931 Anno X

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE BERGAMO

50/31

N.9359/3134 di Rep.

MANDATO GENERALE

Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA.=

L'anno 1931 millenovecentotrentuno addì 27 agosto ventisette anno IX°

In Bergamo nel mio studio in Piazza Porta Nuova al Civ.N.2 =

Avanti di me Dott.Giuseppe Locatelli Notaio residente in Bergamo ed inscritto presso il Collegio Notarile distrettuale di questa Città e senza la presenza dei testi ai quali la parte col mio consenso dichiara rinunciare per avere i requisiti di legge si è presentato il Signor CERNUSCHI GIUSEPPE fu Luigi nato e domiciliato a Bergamo in Via Umberto I° N.14; persona della cui identità e capacità io Notaio sono certo il quale mi dichiara col presente atto di voler nominare,come nomina e costituisce,a suo procuratore generale il Signor Bettoni Avv. Antonio di Francesco,di Bergamo; e a tale scopo accorda al nominato procuratore ogni più ampia facoltà affinchè in suo nome e vece amministri tutti i beni da esso costituente posseduti e da possedere e ne disponga come se egli fosse l'assoluto proprietario e così : Acquisti,venda permuti mobili ed immobili ne conven=

Registrato a Bergamo il giorno 1.9.931 al 231 Vol. 171 L. 15.60 Il Ricevitore F.to Sofella

D. Locatelli

ga il prezzo e lo esiga,ovvero accordi termini per il pagamento,rinunciando all'ipoteca legale competente al venditore : ceda crediti azioni e diritti anche ereditari ne acquisti e ne riceva in pagamento,faccia ed accetti donazioni,paghi debiti accertati,esiga somme a qualsiasi titolo,tanto da privati quanto da Corpi morali,pubblici stabilimenti e delle finanze nazionali ed estere e ne rilasci quitanza,acconsenta alla costituzione,surroga e cancellazione o restinzione di ipoteche : affranchi censi, rendite perpetue e vitalizie e le costituisca,stipuli e risolva locazioni per qualunque tempo,lo rappresenti negli inventari,negli incanti giudiziali e negli appalti e nelle divisioni così amichevoli che giudiziali,stabilisca servitù e rinunci a quelle esistenti,faccia o riceva delegazioni di censo,novazioni,ratifiche,riscatti,contragga mutui,assuma obbligazioni,sottoscriva cambiali ed altri effetti commerciali; li rinnovi, li avalli ne faccia la girata,li accetti o li protesti, faccia operazioni bancarie presso qualunque banca di credito,si costituisca in società e ivi lo rappresenti,rinnovi o rescinda contratti in corso, transiga,nomini arbitri anche come amichevoli compositori,nomini e revochi avvocati,procuratori e periti,elegga domicilio,si costituisca fideiussore

solidario o sussidiario,faccia ricorsi e lo rappre=
senti innanzi a qualunque autorità,lo rappresenti
in giudizio in ogni grado di giurisdizione,lo rappre=
senti nei fallimenti,deferisca,riferisca e accetti
giuramenti anche decisori, promuova pignoramenti e
sequestri a mano di debitori e di terzi,ne curi la
revoca,curi altresì l'esecuzione dei giudicati,ac=
cetti eredità con o senza beneficio d'inventario,
le ripudi se onerose,ne faccia la denuncia,proceda
a divisioni,revisioni di conti liquidazioni ed atti
conservativi,lo rappresenti nei comizi o consorzi,
alieni le rendite sullo Stato,faccia qualunque altra
operazione sui titoli del Debito Pubblico,dei Corpi
morali e delle Società : ritiri da qualsiasi ufficio
effetti raccomandati o assicurati,vaglia o pacchi po=
stali,Buoni del Tesoro,assegni sulle Banche o su qual=
siasi tesoreria o cassa;sostituisca mandatari con
simili o più limitati poteri.
In una parola,faccia,anche se qui non specificato,
quanto far potrebbe il mandante medesimo se presen=
te, con la promessa di tenere per rato e valido
l'operato del sunnominato procuratore.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto
di cui ho data lettura alla parte che dopo aver ap=
provato quanto sopra esposto si sottoscrive con me

Notaio.

Consta il presente atto di un foglio scritto per quasi quattro facciate da persona di mia fiducia sotto mia direzione e cura.

F.to : Giuseppe Cermuschi

" Dr.Giuseppe Locatelli,Notaio in Bergamo

Copia in conforme del suo originale che si trova presso di me

Bergamo 3 settembre 1921 IX

Giuseppe Locatelli Notaio

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

COMPARSA CONCLUSIONALE

Per il

FALLIMENTO DEL SIG. G.B. VALOTI rappresentato dal curatore rag. Emilio De Ambrosis Istria e patrocinato dagli avv. Alessandro TIRABOSCHI e Ivanoe BONOMI nello studio dei quali ultimo è domiciliato;

contro la

SOCIETÀ PER GLI IMPIANTI IDROELETTRICI DELL'ALTO SERIO rappresentata dal Grand. Uff. Giuseppe Frua.

F A T T O

Sul fiume Serio, e precisamente nel Comune di Ardesio (Bergamo) esisteva da secoli un antico diritto a derivare la quantità d'acqua necessaria per azionare un meglio adibito alla lavorazione del ferro, installato nella così detta Fucina del Pianello.

Tale diritto trovava la sua base giuridica nell'atto di transazione 31 ottobre 1179 tra il Vescovo di Bergamo e i Consoli di Ardesio. Ora è bene avvertire che il Vescovo aveva giurisdizione feudale su Ardesio e su altri Comuni nella Valle Seriana, onde la sua concessione era pienamente legittima, provenendo da un potere che (come ha più volte riconosciuto cotesto Ecc.mo Tribunale) secondo l'ordinamento legislativo del tempo ne aveva piena facoltà.

La Fucina del Pianello continuò indisturbata a utilizzare, a scopo di forza motrice, la derivazione dal Serio, e l'utilizzò certamente per tutto il trentennio 1854 - 1884.

Sopraggiunta la nuova legge sulle acque pubbliche che prescrive l'obbligo di far riconoscere il diritto all'uso dell'acqua, la Fucina del Pianello, e per essa uno dei suoi proprietari, il Sig. G.B. Valoti, fece, nei termini di legge, e precisamente il 19 maggio 1922, istanza per riconoscimento di utenza.

Intanto la Società Impianti Idroelettrici Alto Serio chiedeva ed otteneva, con decreto 12 novembre 1922, una più ampia derivazione dal Serio, derivazione che veniva così ad assorbire, e quindi a rendere incompatibile quella minore del Pianello, per la quale era in corso la procedura di riconoscimento.

Da ciò un contrasto di interessi fra la Società Impianti Idroelettrici e gli antichi utenti del Pianello; la prima per opporsi al riconoscimento del loro diritto a derivare; i secondi per far riconoscere il loro diritto e con ciò chiedere i particolari compensi di cui all'art/34 della legge sulle acque pubbliche.

Questo contrasto - che costituisce ancora la sostanza della presente lite - si è svolto lungamente

in sede amministrativa, finchè il Ministro dei Lavori Pubblici, con suo decreto 5 luglio 1930 Anno VIII ha riconosciuto ai sigg. G.B. Valoti, Luigi Cermuschi, Pietro Fogaccia e Giacomo Maninetti il diritto a derivare dal fiume Serio la potenza nominale di HP.73.33. Il predetto decreto del Ministro dei Lavori Pubblici venne regolarmente notificato, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Bergamo, il giorno 16 ottobre 1930, al Rag. De Ambrosis Istria curatore del Fallimento Valoti, unico fra i comproprietari della cosidetta Fucina del Pianello che avesse inoltrata e sostenuta la domanda di riconoscimento di utenza.

E qui cade in acconcio rilevare che le doglianze, che si contengono nel ricorso della Società ricorrente, per non avere avuta essa diretta notificazione del decreto ministeriale, non hanno fondamento. Anzitutto è infondata la pretesa che il decreto di riconoscimento dovesse essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Qui si equivoca fra decreto di concessione (che per le grandi derivazioni deve essere un Decreto Reale, non un Decreto Ministeriale) e decreto di riconoscimento, che è sempre un semplice decreto ministeriale, pel quale la legge non prescrive affatto l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale.

L'art.5 del regolamento 14 agosto 1920 che disciplina la domanda di riconoscimento, dispone soltanto che del decreto di riconoscimento si dia, a mezzo di ufficiale giudiziario, notifica all'interessato, cioè a colui o a coloro che hanno prodotta la domanda. Nel nostro caso la domanda di riconoscimento era stata fatta dal Valoti, e a lui, e non già agli altri comproprietari, e non già agli opponenti, dovevasi notificare il decreto di riconoscimento.

Contro tale decreto ha ricorso, con atto notificato il 28 settembre 1931, la Società per gli Impianti Idroelettrici dell'Alto Serio, chiedendone l'annullamento.

DIRITTO

PRETESA CARENZA DEL TITOLO

Nel ricorso della Società Impianti Idroelettrici, si pretende qualificare di "speculazione che la legge vieta" l'azione del Valoti e degli altri comproprietari del Pianello per far riconoscere la loro utenza. L'accusa è assurda. La legge sulle acque pubbliche mira a rendere possibile a chi costruisce un grande impianto, che utilizzi nel modo migliore l'acqua di un fiume, di assorbire le minori utenze preesistenti; ma poichè la legge non poteva essere una legge di spogliazione, essa ha fatto obbligo al nuovo con-

-cessionario di compensare o indennizzare le minori utenze che restano assorbite. Così nel decreto di concessione alla Società Impianti Idroelettrici si è introdotta - come sempre - la riserva che ogni minore utenza assorbita "se legittimamente costituita troverà tutela nel disposto dell'art.34 del R.Decreto 9 ottobre 1919".

Si tratta dunque (al di fuori di ogni parola grossa) di decidere se la minore utenza del Valoti e di altri è legittimamente costituita; e bene essi hanno fatto chiedendo, in conformità alla legge, il riconoscimento del loro diritto a derivare; come bene fanno oggi a difendere il loro titolo dalle pretese ed eccezioni avversarie.

Le quali pretese ed eccezioni vertono sostanzialmente su due punti:

a) carenza di titolo;

b) decadenza per inofficiosità della derivazione.

I. La prima eccezione è presentata in modo assai sbrigativo nel ricorso della Società. Nè poteva essere diversamente.

Il Sig. Valoti ha presentato un ampia documentazione, in sede amministrativa, per dimostrare non solo (e su ciò sembra non vi sia opposizione alcuna) il diritto secolare risalente al 1179 dell'officina del

Pianello a derivare dal fiume Serio; ma anche per dimostrare che dal 1854 al 1884 e molto oltre, fino cioè al 1908, la derivazione è rimasta in piena efficienza. Contro una tale documentazione, controllata diligentemente dal Ministero dei Lavori Pubblici, nulla ha opposto ed oppone la Società ricorrente, onde è a ritenersi che la documentazione sia esauriente e completa.

Ma secondo la ricorrente tutto ciò è in contrasto con quello che potrebbe apparire dall'esame dei manufatti, esame che venne fatto nel 1924. Si legge nel ricorso: "Se il verbale di sopraluogo non fosse redatto in modo tanto schematico, ma si fossero esaminati più attentamente i residui dell'Officina e del canale, dovrebbe risultare che la data di costruzione di quanto sopra è di molto più recente del 1854".

La forma condizionale usata toglie ogni efficacia all'argomento; infatti si vuol far dire ad un verbale ciò che esso non dice. Ma se anche dicesse chiaramente che si sono trovati materiali di età posteriore al 1854, nulla si sarebbe ancora provato contro la documentazione probatoria; essendo di tutta evidenza che in settanta anni (dal 1854 al 1924) data del sopraluogo) riparazioni molteplici nel canale e nella officina hanno introdotti materiali più recenti

nell'antica costruzione. Il tentativo di infirmare i titoli per i quali il Valoti ed altri hanno ottenuto il riconoscimento della loro secolare derivazione, è dunque del tutto inefficace.

II- L'argomento principe del ricorso avversario è l'inofficiosità recente della derivazione.

Da quando comincia questa inofficiosità? La Società ricorrente, in una sua lettera del 28 agosto 1925, diretta all'Ingegnere Capo del Genio Civile di Bergamo asseriva che già nel 1912 la Fucina del Pianello era sprovvista di diga, canale e officina dei motori. La Ditta Valoti, con documenti inoppugnabili, ha dimostrato che nel 1908 la Fucina del Pianello ha cessato di funzionare. La Società ricorrente ha più tardi sostenuto, ed ora sostiene, che l'inofficiosità si è verificata nel 1906.

Questa data, come si vedrà in seguito, non ha importanza. Potremo pel nostro assunto adottare, senza inconvenienti, quella più arretrata e cioè quella che indica, senza però provarla, la Società avversaria : la data del 1906.

Dal 1906 fino alla promulgazione della nuova legge sulle acque pubbliche, che si concreta col R. Decreto 20 Novembre 1916, sono trascorsi dieci anni. La derivazione inofficiosa del Pianello è rimasta in questi

dieci anni sotto il regime della legge 10 agosto 1884 n.2644. Potevasi per quella legge farla decadere? Assolutamente no, giacchè per l'art.5 di quella legge occorreva un trentennio di non uso per negare il rinnovamento della concessione.

Dal 1916 in avanti la derivazione inofficiosa del Pianello cade sotto le disposizioni della nuova legge. Quale è la nuova norma cui deve obbedire la antica derivazione? Anzitutto far riconoscere l'utenza. Prima di questo riconoscimento i proprietari del Pianello, sig. Valoti e compagni, non sono ancora giuridicamente degli utenti. Hanno un diritto da far valere, ma non sono ancora in possesso di quel diritto, perciò essi debbono, entro i termini di legge, chiedere che la loro utenza sia riconosciuta.

Riconosciuta l'utenza, divenuti degli utenti, essi sono sottoposti alle discipline della legge, e quindi anche all'eventualità della decadenza. L'art.41 della legge sulle acque parla di utenti e non già di aspiranti utenti.

Solo gli utenti possono essere dichiarati decaduti, non già coloro che non essendo ancora utenti, per un qualsiasi modo dichiarati dalla legge, non possono decadere da ciò che non hanno ancora ottenuto.

La retta interpretazione della legge - quale del re-

-sto è stata chiarita da recenti giudicati di codesto Tribunale e della Suprema Corte di Cassazione - è in questa : Chi ha utilizzato acqua pubblica per tutto il trentennio 1854/1884 ha diritto di chiedere che l'utenza gli sia riconosciuta, anche se al momento della domanda l'utenza non sia più efficiente. Soltanto dopo il riconoscimento dell'utenza hannopieno effetto le norme della nuova legge, che all'art.41 comma la decadenza dopo un triennio di inefficenza e previa diffida.

Nel nostro caso, soltanto dopo il decreto ministeriale 5 Luglio 1930, che riconosceva nei Sig.Valoti e compagni la qualità di utenti, si può parlare di procedure di decadenza. Ma la decadenza per inofficiosità - come diremo fra poco - non può più pronunciarsi giacchè, per il decreto di concessione alla Società Impianti Alto Serio del 1922, la derivazione testè riconosciuta è stata da tempo assorbita nella utilizzazione più ampia concessa alla Società ricorrente.

PRETESA MANCATA DIFFIDA

Il ricorso avversario pretende che si sia violata la legge non diffidando - a termini nell'art.41 del Decreto 9 ottobre 1919 - i sigg.Valoti e compagni a ripristinare, sotto pena di decadenza, la deri-

zione, nell'momento stesso o subito dopo che essa veniva loro riconosciuta.

L'assurdità di tale pretesa è evidente: se l'Amministrazione dei LL.PP. avesse accolto subito la domanda di riconoscimento presentata dal Valoti il 19 maggio 1922, poteva il Ministero, se non diffidarlo a tenere sotto pena di decadenza officiosa la sua derivazione (giacchè, per la decadenza occorre un triennio di inattività), almeno sollecitarlo a far uso dell'acqua riconosciutagli. Ma con decreto di qualche mese dopo, e precisamente del 12 novembre 1922, le acque del Serio, anche quelle della utenza del Pianello, erano concesse alla De Angeli Frua e poi all'attuale Società ricorrente. Non poteva più dunque il Valoti ripristinare la sua utenza senza trasgredire il decreto che concedeva ad altri le sue acque. Pretendere che il Ministero gli intimi di far proprie l'acque che il Ministero stesso ha già concesso alla Società ricorrente, gli intimi cioè un atto di ribellione al suo decreto, è cosa così assurda che non merita ulteriore confutazione.

La legge ha già regolato il caso. L'art. 34 della legge sulle acque pubbliche - articolo espressamente richiamato nel decreto di concessione di cui usufruisce la Società ricorrente - prescrive che, ove la maggiore

utilizzazione assorba le minori, queste dovranno essere indennizzate oppure compensate con corrispondente energia. E' questa la soluzione che la Valoti ha chiesto e ancora chiede.

PRETESA DECADENZA PER NON PAGAMENTO DI CANONI

La Società ricorrente, che vorrebbe veder decaduta l'utenza del Pianello, ne chiede la decadenza anche in base alla lettera d dell'art. 41 della legge sulle acque : mancato pagamento di tre annualità del canone. Basti qui ricordare che con lettera 10 Ottobre 1930 il curatore del fallimento Valoti scriveva al Ministero dei LL.PP. avvertendolo che la propria derivazione era stata assorbita dalla Società Impianti Alto Serio, la quale paga il canone per tutta la forza sviluppata dall'acqua del Serio e quindi anche per quella riconosciuta alla Fucina del Pianello. Se la Ditta Valoti pagasse un canone per l'acqua che non può derivare, l'Erario percepirebbe due volte lo stesso canone. Tali ragioni sono del resto confortate dalla chiara dizione dell'art. 34 della legge che prescrive che qualora l'utente minore abbia a ricevere acqua o energia dall'utente maggiore che la ha assorbito, esso deve pagare a lui e non allo Stato o ai Comuni il canone prescritto.

Solo, dunque, nel caso che la Società ricorrente do-

vesse convenire di dare alla Pucina del Pianello, non già l'indennità sopra esposta, ma acqua energia corrispondente, essa e non già lo Stato potrebbe pretendere il canone indicato nel decreto di riconoscimento. Ma allo stato degli atti la Società ricorrente è del tutto inadempiente agli obblighi che le spettano per l'assorbimento già compiuto delle utenze minori.

Per questi motivi si

CHIEDE

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Superiore delle Acque respingere il ricorso della Società per gli Impianti Idroelettrici dell'Alto Serio contro il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici (Div.XI N.5910) in data 8 Luglio 1930 Anno VIII, con la condanna della stessa alle spese e onorari del presente giudizio.

Roma, 24 febbraio 1932 X

Avv. Giuseppe Visentini

Avv. Giuseppe Visentini

V. Roma 24/2/1932 X

Avv. Giuseppe Visentini

7 copie della
memoria per
l'all. S. D. Valoti

nella causa
in discussione il 15 giugno 32

9 giugno 1932

PROVINCIA DI BERGAMO

B

-FIUME SERIO- Schema dell'antico canale e della Fucina del Pianello in Ardesio, della derivazione concessa alla Ditta De' Angeli e C. e delle derivazioni domandate da Manincelli Giacomo e Società Cotonificio Bustese e non accordate perchè incompatibili con quella De' Angeli e C.

CHITÒ ING. GIUSEPPE
Via Statuto, 10-BERGAMO
Telefono 12-66

Bergamo 1 dicembre 1929
Ing. Giuseppe Chitò

Regio Tribunale Superiore delle Acque

ROMA

Memoria

PER

la DITTA FRATELLI DAMIOLI, – *ricorrente*

CONTRO

la SOCIETA' MEDITERRANEA DI ELETTRICITA'

FATTO

La Società Mediterranea di Elettricità chiedeva, alcuni anni fa, in concorrenza con altri richiedenti, la concessione di una grande derivazione del fiume Liri. Contemporaneamente affidava in appalto i lavori per la predetta derivazione alla Ditta Damioli, ma senza mettere la Ditta in grado di eseguirli: talchè i Damioli hanno dovuto ricorrere al magistrato per far dichiarare l'inadempienza della Società che ha sempre ritardato e impedito l'opera dell'impresa appaltatrice.

Durante le lunghe pratiche e in pendenza del Reale Decreto di concessione, la predetta Società

chiese, nel 1923, la licenza per la provvisoria esecuzione dei lavori da iniziarsi a proprio rischio e pericolo.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore delle Acque, accoglieva l'istanza e dava licenza alla Società di iniziare a proprio rischio i lavori.

Il Decreto del Ministero è in data 9 giugno 1923 n. 2993 e richiama oltre l'art. 14 anche l' articolo 25 della predetta legge sulle acque.

In esecuzione di tale decreto e del richiamo ivi fatto dell'art. 25, che in un suo capoverso consente, in casi di urgenza, l'occupazione temporanea di cui all'art. 71 della legge 25 giugno 1865, il Prefetto di Caserta emetteva a sua volta un decreto in data 5 luglio 1923 col quale ordinava l'occupazione temporanea di alcuni immobili, fra i quali gli immobili nel territorio Torretta di S. Giovanni Incarico, in possesso della Ditta Fratelli Damioli che vi ha i propri cantieri e perfino l'apprensione di mobili materiali, ecc.

Dopo alcuni ricorsi in via amministrativa, che sono valsi ad ottenere una sospensione del decreto prefettizio, si invoca ora il giudizio di merito.

DIRITTO

La parte avversaria, ha, nella sua prima memoria, dedotte, fra l'altre, due pregiudiziali: la carenza d'interesse della Ditta Damioli, e l' incompetenza del Tribunale Superiore delle Acque.

Carenza d' interesse

La parte resistente avvertendo non essere possibile sostenere la carenza d'interesse dei ricorrenti di fronte al decreto prefettizio 9 luglio 1923, che ordina l'occupazione dei varii immobili, fra cui quelli in possesso della Ditta Damioli, si industria di far credere che la carenza riguardi il Decreto Ministeriale « rientrando esclusivamente nel campo di azione dell' Amministrazione pubblica riconoscere se un'opera sia o meno urgente e indifferibile ».

Ma è facile scorgere che fra il decreto ministeriale e il decreto prefettizio vi è un rapporto di causa ad effetto che li rende inscindibili. Non potrebbe esistere il decreto prefettizio dal quale l' interesse della Ditta Damioli è stato evidentemente leso, se non vi fosse il decreto ministeriale che, ri-

chiamando erroneamente - come dimostreremo più avanti - l'art. 25 della legge sulle acque, autorizza l'azione del Prefetto.

Ciò è di così chiara evidenza che non occorrono ulteriori dimostrazioni.

Incompetenza del Tribunale Superiore

L'eccezione di incompetenza è egualmente infondata.

Il ricorso della Ditta denuncia la violazione di legge che è nel provvedimento definitivo del Ministro in data 9 giugno 1923, in materia di acque pubbliche e, in conseguenza impugna i provvedimenti ordinati dal Prefetto. Qui dunque l'applicazione dell'art. 70 del decreto 9 ottobre 1919 n. 2161 non può essere messa in dubbio, e cade la pregiudiziale subordinata affacciata dalla parte resistente, doversi in caso adire non il Tribunale Superiore, ma il Tribunale di primo grado.

Ma si afferma erroneamente che, « poichè non si tratta di acque ma di occupazioni di immobili » la competenza a giudicare spetta al Consiglio di Stato. E qui si accenna alla decisione 17 marzo 1923 Isidoro Celi contro il Prefetto di Messina e la

Società Messina Imprese Elettriche (Acque e Trasporti anno 1923 pag. 166) nella quale il Consiglio di Stato ebbe a giudicare intorno ad una questione che può a primo aspetto, presentare qualche superficiale analogia con quella di cui è causa.

Ma è da osservare che la questione dell' incompetenza del Consiglio di Stato non venne sollevata, talchè non si ha un chiaro e ragionato giudicato, che respinga la tesi della incompetenza e dichiari la competenza del Consiglio di Stato. Di più, la natura della questione era diversa. Si trattava di annullare o meno il decreto del Prefetto di Messina per occupazione temporanea, decreto che non derivava, come nel nostro caso, da un precedente decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in tema di derivazioni di acque pubbliche. La parte ricorrente fondava il suo ricorso sulla mancanza di un tale decreto del Ministro, ma l' aver respinto tale eccezione è la miglior prova che non trattavasi di un provvedimento derivato da un atto del Ministro in materia di acque pubbliche, nel quale caso sarebbe sorta la competenza del Tribunale Superiore delle Acque.

Ma se il giudicato del 17 marzo 1923 del Consiglio di Stato non contraddice alla nostra tesi, un

altro giudicato del Consiglio di Stato del 14 luglio 1922, Manili e Persi contro Società Industriale dell'Aterno (Acque e Trasporti anno 1923 pag. 165) risolve implicitamente la eccezione dei resistenti circa l'incompetenza del Consiglio di Stato, giudicando che le questioni *in materia di occupazioni temporanee di fondi per l'esecuzione di opere di bonifica sono di esclusiva competenza dei Tribunali delle Acque.*

Ora, se basta il fatto di occupazioni inerenti a opere di bonifica per far sorgere la competenza del Tribunale delle Acque, come vi può essere dubbio nel nostro caso in cui trattasi di occupazioni per l'inizio di una grande derivazione di acqua pubblica dal fiume Liri?

L'eccezione d'incompetenza sollevata dalla parte resistente non ha, dunque, alcun fondamento.

NEL MERITO

I motivi del ricorso della Ditta Damioli si concretano nella deduzione che i decreti impugnati sono viziati da violazione e falsa applicazione di legge ed, in ispecie, degli articoli 14 e 25 del Decreto-legge 9 ottobre 1919.

La Ditta non discute, perchè non le è, in que-

sta sede, concesso, le ragioni di urgenza che il Decreto Ministeriale 9 giugno 1923 ha creduto di riconoscere nella specie, facendo così luogo a quelle disposizioni che diedero pretesto e causa all'impugnato decreto 5 luglio 1923 del Prefetto di Caserta. Benchè, per la moralità della posizione assunta dalla Ditta Damioli nella presente vertenza, essa abbia richiamata la insussistenza della asserita urgenza, in base alla quale la Società Mediterranea di Elettricità ha ottenuto il decreto ministeriale del 9 giugno; benchè essa abbia rilevato che è, per lo meno assai strano, per non dire assolutamente assurdo, che una Società appaltante, la quale ha lasciato il proprio appaltatore inoperoso per mesi e poi per anni, offendendone così i diritti e gravemente danneggiandolo, si desti proprio ora con una fretta di fare, quale non aveva mai avuto prima d'allora; benchè queste ed altre ragioni abbiano indotto la Ditta Damioli a constatare che l'asserita urgenza è un espediente per spogliarla dai suoi cantieri, con pregiudizio proprio e con pregiudizio della lite vertente, essa non può qui dimostrare, come sarebbe agevole se si potesse discutere in tema di fatto, che non sussiste « l'accertata ur-

genza » ammessa dal provvedimento ministeriale e quindi dal conseguente provvedimento prefettizio.

L'esame, al quale la Ditta ricorrente deve limitarsi, versa tutto sulla interpretazione degli articoli 14 e 25 del Decreto-Legge 9 ottobre 1919, dei quali è stato fatto mal governo, come va a dimostrare.

L'articolo 25 del D. L. 9 ottobre 1919

L'articolo 25 del Decreto-legge in vigore deriva dall'art. 13 del decreto-legge 20 novembre 1916 n. 1664. L'esame che di quel primo decreto, origine di tutta la nuova legislazione sulle acque pubbliche, ha fatto la Commissione del Senato, relatore l'On. Rolandi-Ricci, e poi il Senato stesso, ha indotto il Governo a modificare, nel testo dell'art. 25, le disposizioni del corrispondente art. 13 del decreto originario, introducendovi alcune garanzie alla privata proprietà.

Il vigente articolo 25 nel suo primo comma dichiara – identicamente all'originario articolo 13, al quale corrisponde – *che il decreto di concessione ha*

efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutte le opere e impianti occorrenti.

Ma, in seguito, i due articoli – il vigente e l'antico – differiscono. L'articolo antico, stabiliva che « Il concessionario potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal Ministro dei Lavori Pubblici ». Il vigente articolo 25, invece, stabilisce che, dichiarata, col decreto di concessione, la utilità pubblica, si debba procedere poi a norma delle disposizioni ordinarie della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per utilità pubblica.

Ma, poichè il Senato ha considerato anche il caso che l'urgenza di iniziare i lavori sia tale da richiedere la occupazione immediata dei beni occorrenti, con una procedura più rapida, come può essere quella indicata nell'art. 71 della legge sulle espropriazioni, così ha consentito, col penultimo capoverso dell'articolo emendato, di applicare la procedura dell'art. 71 quando, *ottenuta la concessione e, con la concessione, la dichiarazione di utilità pubblica, il Ministro su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque, dichiari urgente e indifferibile l'esecuzione dli lavori.* L'On. Rolandi Ricci, nella sua

pregevole relazione al Senato del 18 aprile 1918, ha chiaramente spiegato il significato dell'emendamento proposto e poi accolto dal legislatore: « *Si è conservato* – scrive il Rolandi-Ricci relatore della Commissione senatoriale – *inalterato alle grandi derivazioni il carattere della utilità pubblica ai fini dell'espropriazione, ma la facoltà dell'occupazione immediata, è stata subordinata,* **con opportuno riguardo alla proprietà privata,** *alla dichiarazione di urgenza dell'esecuzione dei lavori, la quale non potrà emettersi dal Ministro se non su conforme parere del Consiglio Superiore.*

Dunque la genesi dell'introduzione della straordinaria procedura dell' articolo 71 della legge 25 giugno 1865 nell'articolo 25 della legge sulle acque pubbliche, ha significato di una maggiore tutela dei diritti dei terzi e di una maggiore garanzia della proprietà privata. L'immissione in possesso dei beni occorrenti non avviene più – come era nell'antica Legge del 20 novembre 1916 – attraverso una procedura sommaria stabilita per tutti i casi nella legge stessa, ma questa immissione in possesso con immediata occupazione temporanea ha bisogno di essere consentita da un ulteriore atto del Ministro, su conforme parere del Consiglio delle Acque.

Dato ciò, ecco come possono scomporsi e graduarsi le successive disposizioni dell' art. 25 della legge vigente:

a) Anzitutto deve esservi un Decreto Reale di concessione definitiva, che è condizione *sine qua non* per mettere in essere le successive disposizioni. Tale decreto ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutte le opere e gli impianti inerenti alla concessione e che saranno precisati nel progetto esecutivo da approvarsi.

b) Il concessionario acquista con ciò il diritto di giovarsi della legge sulle espropriazioni, la cui ordinaria procedura egli è tenuto a seguire (art. 48 e seguenti della legge sulle espropriazioni).

c) In caso di urgenza, il concessionario può giovarsi, non più della procedura ordinaria della legge sulle espropriazioni, ma della straordinaria procedura dell'art. 71 della legge stessa per l' immediata occupazione dei beni occorrenti. Ma in tal caso occorre che il Consiglio Superiore (Comitato Permanente) riconosca l' urgenza e l' indifferibilità dell' opera e il Ministro, con suo decreto, lo dichiari.

Posto ciò, è di tutta evidenza che non si possono richiamare, a comodo proprio, alcune parti

dell'articolo 25, omettendo le disposizioni contenute nelle altre parti, così come non si può alterare l'ordine logico delle disposizioni e la loro naturale derivazione. *Chi non è concessionario di un' opera di grande derivazione non può giovarsi della legge di espropriazione per pubblica utilità, giacchè gli manca la necessaria dichiarazione di pubblicità dell'opera. Così chi non è in condizione di giovarsi della legge di espropriazione, appunto perchè non è ancora concessionario di un'opera di pubblica utilità, non può ottenere l' immediata occupazione temporanea dei beni che egli asserisce essere necessaria all'esecuzione delle opere, ma che non sono ancora delimitate con precisione in alcun progetto esecutivo approvato, appunto perchè egli non ha ancora ottenuta la concessione.*

Insomma l'applicazione del penultimo capoverso dell'art. 25 non può essere fatta separando e isolando il capoverso da tutto il resto dell'articolo, ma il capoverso deve essere collocato nel complesso delle disposizioni dell' intero articolo; disposizioni le quali muovono dal presupposto necessario e indispensabile *che esista un Decreto Reale di concessione, che il concessionario derivi da ciò il diritto di giovarsi della legge sulle espropriazioni e, solo in casi di accertata urgenza, dichiarata da un successivo decreto*

del Ministro, possa giovarsi per l'occupazione immediata, di una procedura straordinaria, come è quella dell'art. 71 della predetta legge di espropriazione.

L'art. 14 del D. L. 9 ottobre 1919

L'art. 14 è collocato fra gli articoli della legge che consentono particolari facoltà al Consiglio Superiore delle Acque e al Ministro, *prima che si addivenga alla concessione.* Fra queste facoltà che si possono esercitare sui richiedenti la concessione, vi è quella espressa dall'art. 14 che suona così:

« Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei Lavori Pubblici, su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque, può permettere che siano eseguite subito le opere, purchè il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere nel caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente ».

Non concessione quindi di derivazione d'acqua, ma permesso, sotto prestazione di cauzione e condizionatamente, di eseguire opere.

Come è nato questo articolo?

Esso è la diretta filiazione dell'art. 9 della antica legge del 10 agosto 1884 sulle derivazioni di acque e dell'art. 25 del primo e originario decreto-legge sulle acque pubbliche del 20 novembre 1916.

L'art. 9 della legge 1884 diceva così:

« Nei casi di comprovata urgenza, il Prefetto, sentito il parere del Genio Civile, può, in via provvisoria, permettere le opere necessarie per ristabilire il corso delle acque nei canali di derivazione, o l'esercizio dei Mulini od altri opifici a condizione che i concessionari si obblighino previamente ad osservare le prescrizioni che saranno definitivamente stabilite rispetto alla loro domanda ».

Il corrispondente art. 25 del Decreto-Legge del 1916 disponeva così:

« Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del Genio Civile, riferendone immediatamente al Ministro dei Lavori Pubblici, può permettere, in via provvisoria, che siano attuate le variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purchè gli utenti si obblighino formalmente con congrua cauzione ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione ».

Dal raffronto di queste tre disposizioni, figliate l'una dall'altra, si scorge chiaramente il pensiero che ha mosso il legislatore. Posto che le acque sono pubbliche e lo Stato vi ha un diritto eminente, per cui può e non può concederle, a seconda della sua discrezione sovrana, esso si conferisce la facoltà di permettere *sulla cosa sua e nella sfera del suo dominio*, l'esecuzione in via provvisoria, di determinate opere. Nel 1884 queste opere sono limitate a pochi casi: ristabilimento di corsi d'acqua nei canali e ristabilimento di esercizio di molini e d'altri opifici. Nel 1916 queste opere sono più numerose: tutte le opere per variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica. Nel 1919 si amplia ancora questo concetto, fino a comprendere le opere inerenti alla progettata e richiesta derivazione. Ma a difesa del diritto eminente dello Stato, la legge del 1919 aggiunge alle altre cautele, come la congrua cauzione, l'obbligo di demolire le opere nel caso di negata concessione; e insiste, con più precisione, sul carattere del tutto provvisorio della accordata licenza, ricordando che « l'esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente ». Ma sempre, sia con la legge del 1884, sia con quella del 1916, sia con quella vigente del 1919, il legisla-

tore ha voluto intendere che la licenza, in via provvisoria, di iniziare, a rischio e pericolo del richiedente, opere ritenute urgenti, non *conferisce affatto a tali opere il carattere della pubblica utilità, talchè possa applicarsi in loro favore la legge sulle espropriazioni.* In nessuno degli articoli citati questo concetto traspare, non diremo nella lettera della legge – giacchè questo è di tutta evidenza – ma neppure nello spirito.

Con queste licenze accordate in via provvisoria, lo Stato non ha voluto dire altro che questo: « iniziate pure l'opera per cui avete chiesta la concessione; usate dei miei corsi d'acqua, dei miei alvei, del mio demanio; usate di ciò che vi occorre se ciò è in vostro legittimo possesso; ma ricordatevi che agite a vostro rischio e pericolo, e che l'opera così iniziata ha finora così poco i caratteri dell'opera pubblica, che io, Stato, vi obbligo a demolirla qualora vi neghi la concessione, o la concessione, che è l'atto col quale l'opera acquista i caratteri della pubblicità, sia data ad un altro richiedente ».

Si esamini la dizione dei tre articoli, che si corrispondono nelle tre fasi attraverso le quali è passata la legislazione delle acque, e si vedrà che, non solo non si accenna mai ad alcun diritto di espro-

priazione o di occupazione di beni di terzi, ma si stabilisce soltanto un rapporto fra lo Stato, che dà la licenza e il richiedente che l'ottiene. Infatti si stabilisce una congrua cauzione e si stabilisce l'obbligo di demolire e di ripristinare nell'interesse dello Stato.

Non vi è cenno alcuno di una qualche tutela pei terzi, giacchè è nella lettera e nello spirito della legge che la licenza data al richiedente di iniziare l'opera *non possa turbare la loro proprietà o il loro possesso*. Se fosse altrimenti, perchè la legge non stabilirebbe, fra altro, quali indennizzi spettano ai terzi espropriati o estromessi dal loro possesso, in caso che la concessione non fosse data e il richiedente dovesse demolire le opere iniziate?

La retta interpretazione dell'art. 14 conferisce a questo articolo il limitato valore (chiaramente indicato nella lettera stessa della legge) di una *semplice licenza di iniziare, in via provvisoria, opere richieste ma non ancora concesse*; opere che, per non essere espressamente dichiarate di pubblica utilità (art. 2 della legge 25 giugno 1865), non possono giovarsi, nè della procedura ordinaria della legge sulle espropriazioni per utilità pubblica, nè tanto meno, della procedura straordinaria pei casi di urgenza

Violazione e falsa applicazione dell'art. 25.

Fermato così il significato degli articoli 14 e 25 della vigente legge sulle acque pubbliche, vediamo come essi siano stati, su richiesta della Società Mediterranea di Elettricità, applicati nel Decreto ministeriale e, conseguentemente in quello prefettizio contro cui la Ditta Damioli ricorre.

La Società Mediterranea di Elettricità aveva domandata, in concorrenza con altri richiedenti, la concessione di derivare e utilizzare acque pubbliche del fiume Liri. In pendenza della complessa istruttoria per la concessione delle richieste forze idriche, la Società chiese la licenza provvisoria per eseguire, a suo rischio e pericolo, le opere, in attesa del regolare decreto di concessione.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, in conformità dell'art. 14 della legge, che consente tali licenze provvisorie, su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque, credette di accogliere la richiesta.

Senonchè, nel concedere tale licenza provvisoria, il Ministerò rilevò che l'articolo permetteva sì di iniziare, a rischio e pericolo del richiedente, e con

l'obbligo di demolirlo, ove non intervenisse la concessione le opere progettate, ma dovette rilevare pure che non conferiva affatto il diritto di espropriare o di immettersi nel possesso di beni di proprietà o in possesso di terzi, giacchè l'art. 14 non consente affatto al richiedente munito di licenza provvisoria un tale diritto. Ed allora, si è creduto di risolvere il caso richiamando, nel decreto del Ministro, l'art. 25 della legge; con la qual cosa si è dato possibilità al Prefetto di Caserta di applicare l'articolo 71 della legge sulle espropriazioni e di ordinare l'occupazione temporanea dei cantieri Damioli.

Ma così si è caduti in una violazione o comunque falsa applicazione di legge.

Infatti l'art. 25 non si può applicare se non al concessionario di un'opera, la quale, col decreto di concessione, è dichiarata opera pubblica.

Non si può applicare ad altri che non sia il concessionario. Non si può applicare ad opere eseguite provvisoriamente, sotto condizione di eventuale demolizione, e che perciò non possono avere i caratteri dell'opera pubblica. Non si può applicare a chi detiene una semplice licenza in attesa della concessione.

Forse a indurre il Ministro nel grave errore in cui è caduto, ha contribuito una certa somiglianza fra la dizione dell'art. 14 (« Nei casi di accertata urgenza il Ministro, su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque, può permettere ecc. ») e la dizione del penultimo capoverso dell'art, 25: (« Il Ministro, su conforme parere del Comitato permanente delle Acque, potrà dichiarare urgente e indifferibili, ecc. »): ma la somiglianza è puramente formale, trattandosi di due cose profondamente e sostanzialmente diverse.

Il penultimo capoverso dell'art. 25 è stato introdotto nella legge per voto espresso del Senato del Regno, che, con la sua autorevole Commissione, ha suggerito (come abbiamo dimostrato più sopra) di cautelare maggiormente il diritto dei terzi nell'applicazione della legge del 1865 sulle espropriazioni e sulle occupazioni. E' giusto — ha detto in sostanza il Senato — che il concessionario di una grande derivazione, dichiarata col decreto di concessione opera pubblica, si giovi della procedura ordinaria della legge di espropriazione; ma se questo concessionario intende giovarsi della procedura di urgenza e ottenere l-occupazione immediata a termini dell'art. 71 della predetta legge, allora si

deve prescrivere un nuovo intervento del Ministro, sentito il Comitato del Consiglio delle Acque, per dichiarare l'urgenza.

Il parere del Comitato del Consiglio Superiore delle Acque, prescritto dal penultimo capoverso dell'art. 25 è, dunque, un atto susseguente e diverso dal parere del Consiglio delle Acque sulla concessione e dal parere del Consiglio per dare la licenza provvisoria. E' un atto di maggior garanzia del diritto dei terzi; ed è niente altro che questo. Ora questo « riguardo alla proprietà privata », come lo definiva esattamente, nella sua relazione l'On. Rolandi-Ricci, non è lecito trasformarlo in un comodo mezzo per conferire ad una Società, *che ha soltanto la licenza provvisoria di eseguire un'opera, e non ha ancora il carattere di concessionaria dell'opera stessa*, e che, tra l'altro, non ha potuto avere l'approvazione regolare, a termini dell'art. 25, del progetto esecutivo, che equivale al piano particolareggiato agli effetti dell'art. 16 della legge sulle espropriazioni, la facoltà di immediata occupazione di terreni con procedure di somma urgenza.

Il Ministro e il Consiglio Superiore delle Acque, dopo aver dato licenza alla Società di iniziare i lavori su ciò che è in suo possesso o su ciò che è

dello Stato e che lo Stato può consentire di occupare, vuole anche dar modo alla Società di occupare ciò che è in possesso di terzi giovandosi della legge sulla espropriazione? Ebbene se il Ministro e il Consiglio Superiore delle Acque riconoscono veramente l'urgenza di procedere nei lavori, occupando tutto ciò che cccorre, anche se è in possesso altrui, essi hanno indicata, nella stessa legge, la via maestra con cui si estrinseca la vera, effettiva, reale urgenza e indifferibilità dei lavori.

Si affrettino ad emettere il Decreto Reale di concessione ed allora, da una parte, daranno all'opera i caratteri dell'opera pubblica e quindi il diritto al concessionario di giovarsi della legge sulle espropriazioni; dall'altra parte, daranno allo Stato, con i termini dell'esecuzione, stabiliti nel decreto di concessione e nel disciplinare, la garanzia che si tratta di urgenza vera e reale, cosicchè, se il concessionario ritardasse l'esecuzione oltre quei termini, incorrerebbe nella decadenza prevista dalla legge sulle acque e riconfermata con nuove discipline, nell'art. 9 della legge 20 agosto 1921 n. 1177.

Solo allora si potrà richiamare l'art. 25 della legge sulle acque con le procedure di urgenza per l'immediata occupazione. Ma prima del Decreto Reale

di concessione, tale richiamo è assolutamente inammissibile ed assurdo.

I principi dell'occupazione immediata e temporanea.

Passiamo ora ad argomentare come se la complessa struttura dell'art. 25, non inscindibile nelle sue parti, non esistesse, e il penultimo capoverso del detto articolo costituisse una disposizioni a sè stante.

Naturalmente per una tale temeraria ipotesi occorre dimenticare che quel capoverso fu introdotto dal Senato del Regno su proposta degli eminenti giuristi della Commissione relatrice, per applicarlo nei casi d'urgenza *ai concessionari di un'opera dichiarata pubblica*; e occorre dimenticare altresì che esso significa, come chiarisce la relazione del Senato, una maggiore tutela della proprietà e del possesso di fronte alle esigenze del concessionario, e non mai uno strumento per permettere *a chi non è concessionario e prima che l'opera sia dichiarata pubblica* la facoltà di occupare i beni dei terzi.

Ma dimentichiamo tutto questo; dimentichiamo la genesi della disposizione, il suo significato letterale, la sua collocazione, il suo spirito e la sua lo-

gica e supponiamo che esista, per sè stante, il penultimo capoverso dell'art. 25 della legge sulle acque e che esso si applichi nei casi previsti dall'art. 14 della legge stessa, ossia supponiamo che si stabilisca questo principio: *potersi consentire, in casi di urgenza, l'occupazione temporanea di beni a favore di coloro che hanno ottenuta la licenza a iniziare provvisoriamente, e a loro rischio e pericolo, un'opera, che potrà o non potrà essere concessa, e che quindi potrà essere o proseguita o demolita.*

Come si inquadrerà questo nuovo principio nei principî fondamentali della legge sulla espropriazione per pubblica utilità, e più specialmente quale nuova ripercussione esso avrà sull'istituto dell'occupazione temporanea di urgenza?

Se il nuovo principio, che è implicito nei provvedimenti contro cui muove questo ricorso, dovesse contraddire i principî fondamentali del nostro diritto sull'occupazione temporanea, sarà anche qui evidente la sua erroneità sostanziale. Sarà la prova per assurdo, che completerà la nostra dimostrazione.

L'istituto della occupazione temporanea, che è delineato e disciplinato nei Capi primo e secondo del Titolo II della legge 25 giugno 1865, modificata

dalla legge 18 dicembre 1879, deriva da un concetto fondamentale che non è diverso da quello che regge l'espropriazione vera e propria: è sempre il concetto della prevalenza degli interessi della collettività sui diritti dei singoli.

Ma la nostra legge, nel creare questo istituto giuridico, ha raffigurato due casi: quello dell'esecuzione di un'opera pubblica, (art. 64) e quello del grave urgente pericolo della comunità (art. 71). Nel *Commento alle leggi sulle espropriazioni per pubblica utilità* del Prof. Gino Sabatini si precisano i caratteri differenziali dei due tipi di occupazione:

« Quanto ai motivi giustificanti l'occupazione della proprietà privata, si delinea subito una distinzione fondamentale tra i due tipi di occupazioni temporanee disciplinate dalla nostra legge: quelle che hanno causa dell'esecuzione di un'opera pubblica regolate dalle disposizioni del primo capo o di altre leggi speciali, e quelle richieste da ragioni imperiose di necessità (forza maggiore, urgenza), di cui al secondo capo. Ora, mentre le prime si riconnettono alla stessa causa di pubblica utilità che ha giustificato le espropriazioni necessarie all'esecuzione dell'opera pubblica, e generalmente costituiscono uno dei mezzi perchè tale esecuzione possa essere, nel mi-

glior modo, portata a termine; per le altre occupazioni si esige un estremo di fatto e di diritto diverso e straordinario, e cioè, la presenza di un evento ineluttabile, i cui effetti deleteri debbono, per una evidente ragione sociale, essere paralizzati anche col sacrificio di privati diritti ». (Vol. II, pag. 401).

Tali principi si sono riconfermati anche nella legge del 18 dicembre 1879, giacchè nel comma: « Si procederà con le stesse norme nel caso di lavori di *questa natura* dichiarati urgenti e indifferibili dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici » si è, con la specificazione « di questa natura », voluto riaffermare (come ne fanno fede le relazioni e le discussioni alla Camera e al Senato in sede di approvazione della legge) che l'opera deve avere la stessa natura di difesa urgente contro l'impeto d'acque, le rotture di ponti, il crollo di argini ecc. ecc., cioè deve avere in sè gli estremi dello stato di necessità.

Riassumendo, i motivi che possono legittimare – nel sistema della nostra legge – l'occupazione temporanea sono i due seguenti:

1° esecuzione di un'opera pubblica;

2° stato di necessità, che prende così il posto dell'utilità pubblica nell'imprimere carattere di liceità alle occupazioni.

Questi due motivi sono essi applicabili al caso di un richiedente un'opera, il quale abbia ottenuto licenza di iniziarla a suo rischio e pericolo? Esaminiamo partitamente il caso al lume dei due motivi necessari e sufficienti secondo il sistema della vigente legge.

1° La licenza ad iniziare, a rischio e pericolo del richiedente, un'opera non può mai conferire all'opera un carattere di pubblicità. Tale carattere non si conferisce con una licenza, ma ha bisogno di un'espressa dichiarazione dell'autorità competente (art. 2 della legge 25 giugno 1865). E la relazione Pisanelli aggiunge: « A prevenire le liti, a far sì che il privato sappia quando deve per pubblica causa cedere i suoi diritti, è utile e giusto che con un atto esplicito sia fatto certo che l'autorità competente ha riconosciuto il bisogno che egli abbandoni la sua proprietà ».

La legge sulle acque, nel primo comma dell'articolo 25, dispone che per le grandi derivazioni il decreto di concessione *abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutte le opere e impianti occorrenti*, e all'art. 17 dispone che, data l'importanza dell'atto, occorra il Decreto Reale.

Dunque, finchè l'opera non sia concessa, e con

ciò espressamente dichiarata pubblica, chi l'esegue – sia pure che abbia avuta licenza d'iniziarla – non può turbare il possesso dei terzi, giacchè anche per l'occupazione temporanea di urgenza manca il carattere della pubblicità dell'opera, manca in chi l'esegue il carattere di intraprenditore o esecutore di opera pubblica, che è – nel sistema della nostra legge – il requisito necessario per l'occupazione temporanea.

2° Lo stato di necessità, la tutela della collettività contro un pericolo imminente, il carattere di forza maggiore ed altri motivi di questa natura, che possono essere – come abbiamo visto – un'altra ragione per l'occupazione temporanea di urgenza, non sussistono affatto nell'urgente inizio di un'opera fatta da un privato, non ancora concessionario, come è il caso in esame.

Qui l'urgenza è tutta soggettiva di chi esegue l'opera. E' il richiedente di un'opera che, a suo rischio e pericolo, come dice espressamente la legge, reputa urgente per sè, per la sua industria, per il proprio interesse, di affrontare le spese di un inizio, con tutti i pericoli del precario e del provvisorio. Nè vi è nell'opera che inizia alcun stato di necessità. L'opera è ancora così poco necessaria alla col-

lettività che lo Stato, pur consentendo che il privato la inizi a suo rischio o pericolo, non sa ancora se dovrà essere proseguita o se esso stesso, negando la concessione, dovrà ordinarne la demolizione. Dunque, neppure il secondo motivo che la nostra legge indica come necessario e sufficiente alla occupazione temporanea, si manifesta nel caso in questione, che resta così affatto al di fuori della configurazione della legge stessa.

E allora se questa dimostrazione conduce a confermare l'assurdità di un principio che verrebbe consacrato qualora si confermassero i provvedimenti contro cui la Ditta Damioli ricorre, veda il Tribunale nella sua saggezza il pericolo d'introdurre nella pratica un principio che sovverte i cardini su cui poggia la legge del 25 giugno 1865.

Questa legge per la sua importanza, per le relazioni che ha con molte altre materie, per la sua estrema delicatezza, deve essere applicata col maggior scrupolo e secondo il suo spirito e la sua lettera. Come non tollera amplificazioni, così non permette adulterazioni pericolose.

Per questi motivi

SI CHIEDE.

L'annullamento del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 giugno 1923 N. 3993, in quanto, riportandosi all'art. 25 del Decreto-legge 9 ottobre 1919 N. 2161, ha reso possibile il Decreto del Prefetto di Caserta in data 5 luglio 1923, di cui conseguentemente si chiede pure l'annullamento.

Roma, novembre 1923.

Avv. IVANOE BONOMI
Avv. PIER FRANCESCO CORSETTI, *proc.*

ASSR